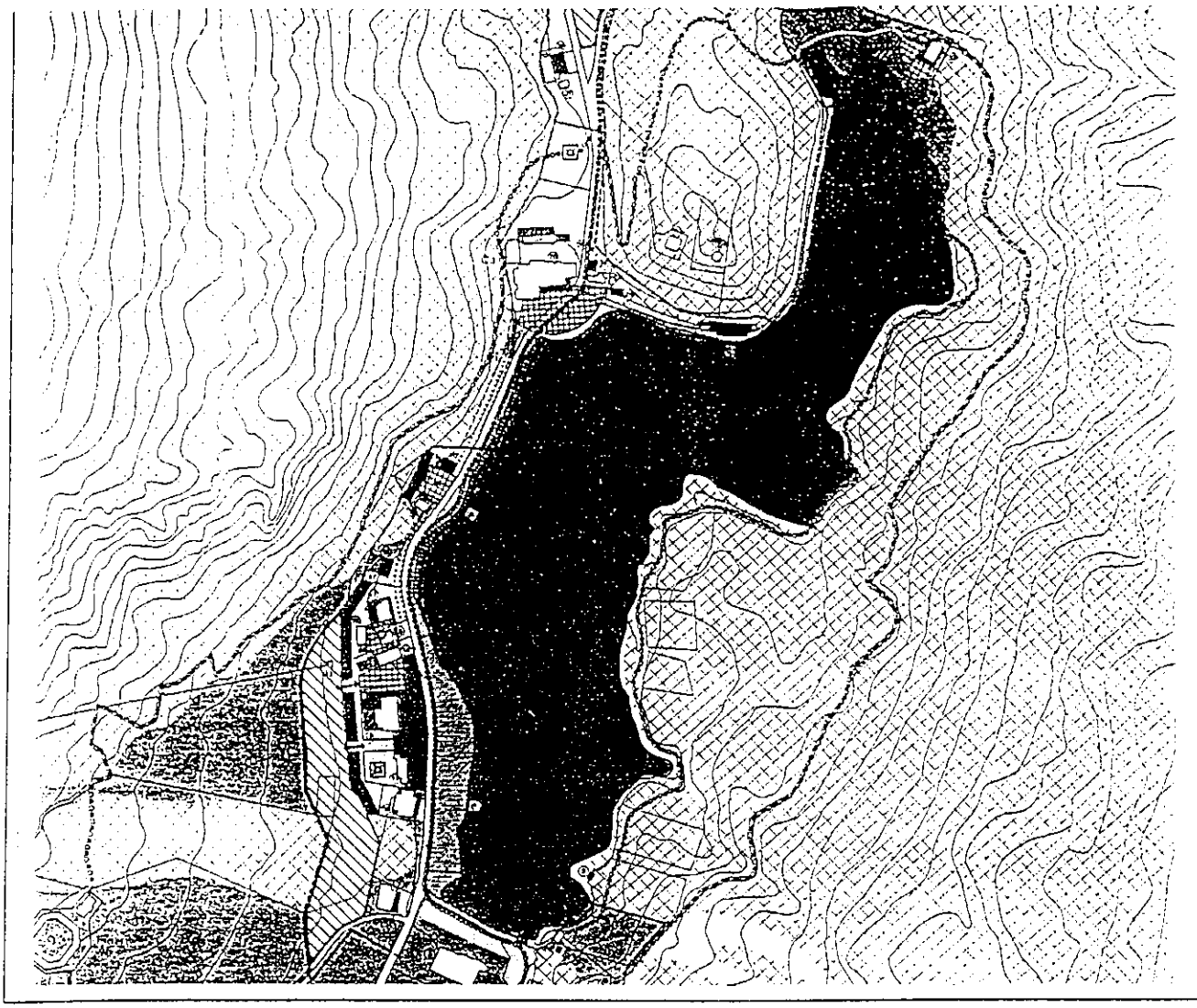

REGIONE DEL VENETO
Giunta Regionale
Segreteria Regionale per il Territorio

PIANO DI AREA
AURONZO - MISURINA (P.A.A.M.)

NORME DI ATTUAZIONE

Approvato con D.C.R. n° 61

del 30/07/1999

VENEZIA,

INDICE

TITOLO I	**GENERALITA'**	pag.	4
Art. 1	Ambito del Piano d'Area di Auronzo-Misurina (P.A.A.M.)	"	4
Art. 2	Elaborati del Piano di Area	"	4
Art. 3	Contenuti e natura del P.A.A.M.	"	5
TITOLO II	**SISTEMA AMBIENTALE E DI ALTA MONTAGNA**	"	6
Art. 4	Ambiti forestali	"	6
Art. 5	Ambiti prativi	"	8
Art. 6	Torbiere - zone umide	"	10
Art. 7	Laghi	"	11
Art. 8	Ambiti a valore vegetazionale e paesaggistico elevato	"	12
Art. 9	Ambiti di rilevante valenza floristica	"	13
Art. 10	Comunità vegetale del lago di Misurina	"	13
Art. 11	Areali	"	14
Art. 12	Arene di canto e aree di riproduzione	"	15
Art. 13	Corridoi faunistici	"	15
Art. 14	Percorsi antropici e punti di osservazione faunistica	"	15
TITOLO III	**FRAGILITA'**	"	17
Art. 15	Zone geologicamente instabili e monumenti geologici	"	17
Art. 16	Ghiacciai perenni e glacio-nevati	"	18
Art. 17	Sorgenti	"	18
Art. 18	Aree esondabili	"	18
Art. 19	Siti e biotopi di rilevante interesse naturalistico	"	19
Art. 20	Poligono di tiro Val D'Oten	"	19
Art. 21	Corsi d'acqua	"	19
TITOLO IV	**SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA VALORIZZAZIONE TURISTICA**	"	21
Art. 22	Parcheggi, punti di sosta attrezzata	"	21
Art. 23	Treno di Misurina	"	21
Art. 24	Piste e percorsi naturalistici	"	21
Art. 25	Ambito per lo sci da discesa	"	22
Art. 26	Ambiti per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve sia a scopo ludico - sportivo che agonistico	"	23
Art. 27	Campeggi	"	24
Art. 28	Malghe, casere, rifugi, bivacchi e ricoveri	"	25
Art. 29	Chiese, stele monumentale della Grande Guerra, zona monumentale del Monte Piana	"	27
Art. 30	Viabilità veicolare principale a fondo asfaltato	"	27
Art. 31	Segni dell'ambiente naturale	"	28
TITOLO V	**SISTEMA DEI LAGHI DI MISURINA E D'ANTORNO E DELLA VAL D'ANSIEI**	"	30
Art. 32	Norme specifiche	"	30
	Scheda Q1: Porta d'ingresso della val d'Ansiei Località Argentiera	"	31

	Scheda Q2: Case Somprade - fattoria Bombassei	pag. 32
	Scheda Q3: Cosderuoibe' - Tornede	" 32
	Scheda Q4: S. Michele - Stabiziane	" 32
	Scheda Q5: Palùs - San Marco	" 33
	Scheda Q6: Federavecchia	" 33
	Scheda Q7: Bivio Dogana Vecchia-Campeggio	" 34
	Scheda Q8: Lago d'Antorno	" 35
	Scheda Q9: Forcella Longeres - Rifugio Auronzo	" 35
TITOLO VI	**AMBITO DEL LAGO DI MISURINA**	" 37
Art. 33	Norme specifiche	" 37
	Comparto della Salute - C1	" 39
	Comparto Alberghi del Pausà - C2	" 40
	Comparto Grand Hotel Misurina - C3	" 43
	Comparto Porta a settentrione - C4	" 44
	Comparto Angolo del Silenzio - C5	" 45
TITOLO VII	**NORME COMUNI**	" 47
Art. 34	Edifici rurali	" 47
Art. 35	Mezzi motorizzati	" 47
Art. 36	Recinzioni	" 47
Art. 37	Misure di prevenzione degli incendi	" 47
Art. 38	Insegne e cartelloni pubblicitari	" 48
TITOLO VIII	**NORME TRANSITORIE E FINALI**	" 49
Art. 39	Adeguamento del P.T.R.C.	" 49
Art. 40	Adeguamento degli strumenti territoriale ed urbanistici	" 49
Art. 41	Rinvio alla normativa regionale	" 50
Art. 42	Contenuti prevalenti	" 50
Art. 43	Ricognizione dei vincoli esistenti	" 51
Art. 44	Beni Demaniali e Patrimoniali dello Stato - Intese	" 51
Art. 45	Interventi Programma Regionale Leader II	" 51
Art. 46	Accordi di programma	" 52
Art. 47	Sicurezza delle opere, stabilità dei terreni	" 52
ALLEGATI		
A	Elenco degli ambiti di rilevante valenza floristica	" 53
B	Descrizione delle piste e dei percorsi naturalistici - Interventi	" 54
C	Elenco delle malghe, casere, rifugi, bivacchi e ricoveri	" 59
D	Abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco	" 60
E	Elenco delle cascate perenni e saltuarie	" 63

TITOLO I
GENERALITA'

Art. 1 Ambito del Piano d'Area di Auronzo - Misurina (P.A.A.M.)

Il piano di area è relativo a parte del territorio del Comune di Auronzo di Cadore e comprende le zone del Lago di Misurina - Dolomiti di Auronzo (Sorapis - Cristallo - Tre Cime di Lavaredo - Cima Dodici) e dell'alta valle del fiume Ansiei.

Geograficamente i confini nord, ovest, sud coincidono con il limite amministrativo del Comune di Auronzo, mentre ad est sono definiti dalla congiungente passante per i seguenti punti: Croda dei Toni, Punta dell'Agnel, Gravasecca, Monte Rusiana, Monte Froppa.

Il piano di area individua nel suo ambito le aree da assoggettare a specifica disciplina.

Art. 2 Elaborati del Piano di Area

Il Piano di Area di Auronzo - Misurina (P.A.A.M.), esteso al territorio di cui all'art.1, è costituito dai seguenti elaborati:

a) Relazione;
b) Elaborati grafici di progetto:
   - tavola 1/A (1:20000) - Sistema ambientale e di alta montagna: forestale e prativo;
   - tavola 1/B (1:20000) - Sistema ambientale e di alta montagna: flora e fauna;
   - tavola 2 (1:20000) - Carta delle fragilità;
   - tavola 3 (1:20000) - Sistema delle infrastrutture e della valorizzazione turistica;
   - tavola 4/A (1:10000) - Sistema dei laghi di Misurina e d'Antorno;
   - tavola 4/B1 (1:10000) - Sistema della val d'Ansiei;
   - tavola 4/B2(1:10000) - Sistema della val d'Ansiei;
   - tavola 5 (1:2000) - Ambito del lago di Misurina;
c) Prontuario tipologico, contenente il censimento degli edifici rurali lungo la val d'Ansiei suddivisi per classi tipologiche e le relative schede progettuali con descrizione degli interventi e delle modalità costruttive consentite;
d) Norme di attuazione, distinte in:
   - direttive, che contengono indicazioni da attuare in sede di adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici al presente piano di area, e previsioni di interventi da recepire in sede di adeguamento o immediatamente eseguibili da parte degli enti competenti;
   - prescrizioni e vincoli che automaticamente prevalgono sulle prescrizioni difformi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dei piani di settore di livello regionale, dei piani urbanistici, territoriali e di settore degli Enti locali;
   - Elenco degli ambiti di rilevante valenza floristica (Allegato A);
   - Descrizione delle piste e dei percorsi naturalistici - Interventi (Allegato B);
   - Elenco delle malghe, caserè, rifugi, bivacchi e ricoveri (Allegato C);
   - Abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco (Allegato D);
   - Elenco delle cascate perenni o saltuarie (Allegato E);
e) Manuale Tecnico di Ingegneria Naturalistica, redatto dalla Regione Veneto - Centro Sperimentale Valanghe - 1994.

Art. 3 Contenuti e natura del P.A.A.M.

I contenuti del Piano di Area di Auronzo - Misurina sono articolati nei seguenti sistemi, per ciascuno dei quali sono dettate le norme di cui all'art. 2 lett.d):

a) ambientale e di alta montagna;
b) fragilità;
c) infrastrutture e valorizzazione turistica;
d) laghi di Misurina e d'Antorno;
e) val d'Ansiei;
f) lago di Misurina.

Il Piano di Area di Auronzo - Misurina, secondo il disposto dell'art.4, comma 5 della legge regionale 27 giugno 1985 n.61, come modificato dall'art.3 della legge regionale 11 marzo 1986 n.9, ha valenza paesistica ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939 n.1497 e della legge 8 agosto 1985 n.431.

TITOLO II
SISTEMA AMBIENTALE E DI ALTA MONTAGNA

Art. 4 Ambiti forestali

Il piano di area tutela il paesaggio forestale, ne valorizza le componenti naturalistico - ambientali e quelle costituenti il tessuto sociale e produttivo.

A tal fine riconosce l'esistenza di differenti ambiti forestali, come definiti nella relazione, di cui all'art. 2, lett. a), e come individuati nella tavola 1/A "Sistema ambientale e di alta montagna: forestale e prativo".

Direttive
Gli enti competenti, con riferimento alle caratteristiche peculiari dei diversi ambiti, dettano opportune misure per la salvaguardia dei valori ambientali e naturalistici presenti.

Il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, può individuare delle aree di "massimo silenzio" in cui precludere il transito, lo stazionamento e l'uso di mezzi meccanici motorizzati.

Prescrizioni e vincoli
Negli ambiti forestali sono sempre consentiti sfolli e diradamenti di nuclei arborei coetaneiformi, caratterizzati da una eccessiva densità o dal pericolo di schianti. Sono consentiti, altresì, la sramatura di alberi invadenti la sede stradale e sentieristica, e l'esecuzione di tagli straordinari a scopo fitosanitario qualora si verifichino infestazioni parassitarie che possano mettere in pericolo la stabilità o l'esistenza degli ecosistemi forestali. E' consentito il taglio delle piante o parte di esse che con il loro accrescimento possano pregiudicare il regolare esercizio e la sicurezza degli elettrodotti aerei esistenti.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, in ciascun ambito forestale sono consentiti gli interventi di tipo selvicolturale, come indicati ai commi successivi, che tendono alla conservazione delle componenti ecologiche ed ambientali caratteristiche dello stesso e al loro accrescimento.

E' consentita a tempo determinato la realizzazione di teleferiche per il trasporto del legname a fondo valle negli ambiti forestali, con esclusione degli ambiti a valore vegetazionale e paesaggistico elevato. Tali opere non devono arrecare danno o disturbo alla fauna.

Mugheta montana e Mugheta microterma: va previsto il rilascio di questi popolamenti all'evoluzione naturale. E' vietato qualsiasi intervento, con esclusione, in via eccezionale, di tagli preventivi su piccole dimensioni, con interventi a strisce o a quadrati, finalizzati a prevenire il pericolo di valanghe e l'ostruzione dei sentieri e delle sedi stradali.

Pecceta dei suoli oligotrofici carbonatici: per garantire la rinnovazione dell'abete rosso e delle specie consociate (larice e faggio), e al fine di creare una struttura monostratificata su piccole superfici, gli interventi previsti devono essere realizzati mediante le tecniche dell'apertura di buche o dei tagli a gruppi di piccole dimensioni.

Pecceta subalpina: la gestione selvicolturale deve essere condotta mediante tagli a strisce, ad orlo o marginali, con il preciso intento di favorire la rinnovazione ed aprire il

popolamento alla maggiore penetrazione della luce. I diradamenti devono iniziare precocemente già nella fase di spessina.

Pecceta montana xerica e Pecceta ad aposeris: i criteri di gestione devono tendere verso popolamenti disetaneiformi con tagli a piccoli gruppi, di limitate estensioni.
Devono essere previsti interventi tesi a favorire l'insediamento della rinnovazione nelle peccete primarie.
Analoghe azioni vanno previste per le peccete secondarie, per le quali devono essere abbreviati i cicli produttivi.
In entrambe le formazioni, al fine di prevenire danni da eventi metereologici si deve procedere all'effettuazione di precoci diradamenti selettivi, più frequenti per le peccete ad aposeris, in modo da aumentare la portanza strutturale dell'ecosistema foresta.
Nelle peccete primarie devono essere salvaguardati gli esemplari di pino silvestre, larice, abete bianco, faggio, più significativi per dimensione e/o portamento.

Abieteto dei suoli eutrofici: sono ammessi interventi selvicolturali atti da un lato a garantire la rinnovazione naturale, dall'altro a prevenire il pericolo di "coetanizzare", anche involontariamente, il soprassuolo.
A questo scopo deve essere prevista una continua e regolare azione condotta con opportuni diradamenti, atti a graduare la densità e a prevenire il pericolo di schianti.
Le tecniche utilizzabili in questo ambito sono afferenti sia alla serie coetaneiformi tendenzialmente monostratificate che a quelle disetaneiformi pluristratificate.

Abieteto dei suoli carbonatici: sono consentiti gli interventi previsti per l'abieteto dei suoli eutrofici.
I saggi di utilizzazione del bosco devono essere contenuti in considerazione delle ridotte capacità incrementali di questo tipo di abieteto.

Larici-cembreto tipico e con abete rosso: va previsto il rilascio all'evoluzione naturale.
Sono consentiti interventi di taglio a fini fitosanitari, con allontanamento di piante schiantate o deperienti e quelli ascrivibili ad una selvicoltura attiva, se assolutamente indispensabili, nel qual caso devono essere del tipo a scelta, anche allo scopo di agevolare la rinnovazione del larice o di contenere la tendenza alla diffusione della picea.

Piceo-faggeto: sono consentiti interventi che favoriscano la creazione di soprassuoli disetaneiformi, da realizzarsi con taglio a buche o taglio a gruppi, quest'ultimo da effettuare "a margine" di nuclei di rinnovazione già esistenti.
In ogni caso eventuali opere di miglioria, come i diradamenti e i tagli colturali, non devono interessare il faggio, che nelle compagini di ceduo sotto fustaia, va avviato all'alto fusto.

Faggeta montana tipica e xerica: laddove è riscontrabile un certo invecchiamento a causa dell'abbandono, devono essere previsti interventi di conversione a fustaia, che possono essere attuati con la tecnica della matricinatura intensiva.
Nel caso della faggeta montana xerica deve essere previsto il rilascio all'evoluzione naturale, o in alternativa, una ceduazione con turni allungati di 30-35 anni.

Faggeta pioniera: va previsto il rilascio all'evoluzione naturale; eventuali interventi di taglio devono essere autorizzati dall'autorità forestale competente.

Betuleto pioniero: va previsto il rilascio all'evoluzione naturale.
Sono vietati il taglio ed ogni altro intervento che alteri l'equilibrio del biotopo.

Pineta mesalpica di Pino Silvestre: va previsto il rilascio all'evoluzione naturale.
Sono consentiti interventi caratterizzati da piccoli tagli a buche o a orlo per avvantaggiare la rinnovazione dell'abete rosso, ove presente.

Pineta endalpica di Pino Silvestre: va previsto il rilascio all'evoluzione naturale.
Sono consentiti interventi di taglio esclusivamente a fini fitosanitari, eliminando al contempo i grossi esemplari aduggianti la rinnovazione.

Formazioni forestali rupicolu: va previsto il rilascio all'evoluzione naturale. Non sono ammessi interventi selvicolturali.

Formazioni ripariali: sono ammesse operazioni di taglio qualora la presenza di piante collegate alle formazioni ripariali costituisca un pericolo dal punto di vista della sicurezza idraulica, a causa dell'impedimento del regolare deflusso dell'acqua.

Rimboschimenti artificiali: i rimboschimenti artificiali prevalentemente di larice, vanno preservati e curati in quanto contribuiscono a movimentare l'assetto visivo e cromatico e la varietà del paesaggio.
Sono ammesse operazioni selvicolturali solo a scopo fitosanitario.

E' ammesso l'utilizzo economico del bosco secondo i piani economici di riassetto forestale approvati e/o nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'art. 5 della legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 come modificata dalla legge regionale 29 luglio 1994 n. 34.

Art. 5 Ambiti prativi

Gli ambiti prativi sono indicati nella tav. 1/A "Sistema ambientale di alta montagna: forestale e prativo", e comprendono i prati alti, i prati stabili e i prati umidi.

I prati stabili e i prati umidi della Valle dell'Ansiei e della zona compresa tra i laghi di Misurina e d'Antorno sono riportati in dettaglio nelle tavole 4/A, 4/B1 e 4/B2.

A) I prati alti, situati a quota superiore ai 2000 metri s.l.m., presentano una flora caratteristica di rilevante interesse botanico e di alto valore paesaggistico.

Direttive
Il Comune e la Comunità Montana provvedono alla tabellazione dei siti e individuano le azioni necessarie alla salvaguardia e valorizzazione degli stessi.

Prescrizioni e vincoli
E' vietata l'apertura di nuovi sentieri, con esclusione di quelli indicati dal piano.

Sono vietati lo sfalcio e l'asportazione della flora, nonchè la movimentazione di massi, ad esclusione delle operazioni necessarie per la sicurezza, la pubblica incolumità, la manutenzione e il miglioramento dei pascoli.

E' vietato l'attraversamento con nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell'energia elettrica e per telecomunicazioni, se non giustificate da puntuali verifiche tecniche che non e permettano un'ubicazione alternativa.

B) I prati stabili sono zone a coltivazione erbacea permanente.

Direttive
Il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, prevede la realizzazione di eventuali punti di sosta, a belvedere, ecopiazzole, funzionali al turismo di visitazione.

Prescrizioni e vincoli
Nei prati stabili, classificati dallo strumento urbanistico vigente zona agricola, ZTO E, sono consentite le attività e gli interventi di seguito elencati:

a) il pascolo;
b) il mantenimento delle attuali superfici a pascolo attraverso la tradizionale pratica dello spietramento e del decespugliamento;
c) l'erpicatura e lo spargimento del concime delle malghe sulle superfici a pascolo e a prato, nel rispetto della normativa vigente in materia;
d) lo sfalcio dei prati e delle aree a prateria non pascolate, nonchè il taglio di eventuali elementi arborei di nascita spontanea;
e) la manutenzione ordinaria e quella straordinaria dei tradizionali itinerari di transumanza;
f) la costruzione di tutti i manufatti funzionali all'attività di pascolo, quali recinzioni, gradinature, passerelle, abbeveratoi e la manutenzione straordinaria, senza cambio di destinazione, degli edifici con funzione storica di servizio alle attività colturali, con esclusione di quelli inseriti nell'Allegato C delle presenti norme, per i quali valgono le disposizioni dettate all'articolo 28.

Devono essere salvaguardati gli elementi arborei significativi, singoli o a zolle.

Negli ambiti dei prati stabili che interessano le piste da sci invernali deve essere assicurato il costante mantenimento del manto erboso, mediante l'utilizzo di tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

L'utilizzazione dei pascoli deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Disciplinare tecnico-economico per l'utilizzazione dei pascoli di Comuni, Enti e comunioni familiari", approvato con deliberazione G.R. n.4799 del 4.10.83.

C) I prati umidi sono ubicati in aree ad elevato ruscellamento, nelle quali si sono adattate piante erbacee resistenti all'umidità permanente.

Direttive
Il Comune e la Comunità Montana provvedono alla tabellazione dei siti e dettano opportune misure per la tutela e conservazione dei prati umidi.

Il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, individua le azioni volte ad allontanare le attività antropiche esistenti che causano danno al valore paesaggistico ed ambientale, o a ridurne l'impatto.

Per il tratto di viabilità e il parcheggio, ubicati a valle della partenza degli impianti di risalita per Torre del Diavolo e Rampa di Bano, il Comune predispone un progetto che faciliti il naturale ruscellamento delle acque del Palù verso il Lago di Misurina.

Prescrizioni e vincoli
Sono vietati interventi estesi di drenaggio e dissodamento del terreno, nonchè l'impiego, in periodi di ruscellamento, di concimi minerali azotati, concimi liquidi, fanghi di depurazione e diserbanti chimici.

E' vietato l'attraversamento dei prati umidi con nuove palificate e tralicci.

Nei prati di cui al presente articolo, sono consentite le seguenti attività:
a) la predisposizione di aree ad arboreto montano, orto botanico ed a piante officinali;
b) lo svolgimento di sport invernali compatibili con la tutela dell'ambiente;
c) il pascolo, purchè non alteri le caratteristiche di ruscellamento dei prati umidi e non danneggi le piante erbacee resistenti all'umidità.

Art. 6 Torbiere - Zone umide

Le torbiere-zone umide sono aree a palude con frequente eccedenza d'acqua, caratterizzate dalla presenza floristica di larice.

Direttive
Il Comune provvede al censimento e, alla tabellazione dei siti a torbiera e detta opportune misure per la tutela e la conservazione degli stessi.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, individua le azioni volte ad allontanare le attività antropiche esistenti che causano danno al valore paesistico e ambientale, o a ridurne l'impatto.

Prescrizioni e vincoli
Nelle torbiere e nelle zone umide sono vietate le seguenti attività ed azioni:
a) il pascolo;
b) lo sfalcio;
c) l'impiego di concimi minerali azotati, concimi liquidi, fanghi di depurazione e diserbanti chimici;
d) il transito e lo stazionamento dei mezzi motorizzati, fatti salvi i mezzi necessari per la manutenzione delle piste per lo sci da fondo;
e) l'installazione di nuovi pali e tralicci, e l'attraversamento, con condutture sotterranee;
f) interventi di bonifica, movimentazione e dissodamento del terreno, fatto salvo per la realizzazione degli interventi previsti dal presente piano;
g) interventi di manomissione dei ruscelli superficiali e della vegetazione erbacea ripariale al fine di non compromettere la naturale riproduzione delle specie ittiche;
h) manomettere, estirpare, bruciare la vegetazione a canneto;
i) è ammessa la manutenzione sui manufatti esistenti di captazione delle acque.

Per la zona compresa tra il lago di Misurina e la viabilità per il lago d'Antorno si applicano le disposizioni specifiche contenute nell'articolo 33, comparto C5.

Tutti i progetti relativi a miglioramento o ripristino degli ecosistemi del lago di Misurina, lago d'Antorno e zone umide, sono autorizzati di concerto con la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Veneto Orientale.

Art. 7 Laghi

Nella tav. 1/A "Sistema ambientale e di alta montagna: forestale e prativo" sono individuati i laghi di Misurina e di Antorno, nonchè quelli stagionali ed artificiali.

Direttive

Le autorità competenti, al fine di ripristinare l'equilibrio dell'ecosistema lacuale attraverso il risanamento delle acque e la rivitalizzazione della fauna ittica e della vegetazione lacustre, individuano opportune misure volte a:

a) evitare l'immissione delle acque meteoriche provenienti dai piani viari e dai punti di sosta, mediante la realizzazione di apposito sistema di convogliamento alla linea di collettamento;
b) favorire l'immissione nei laghi delle acque di falda e di superficie presenti nel bacino idrico, semprechè non compromettano l'ecosistema lacustre;
c) realizzare il progressivo sdoppiamento delle linee fognarie delle acque bianche e nere e idonei sistemi di depurazione a ridotto impatto ambientale;
d) eseguire le opere di manutenzione delle sponde necessarie per assicurare la vivibilità delle stesse da parte della itto-fauna; nell'ambito di tale attività si potrà prevedere la ricostruzione dell'isoletta preesistente nel centro del lago di Misurina;
e) tutelare le aree di pregio della fauna ittica. A tal fine i siti dovranno essere opportunamente segnalati, onde inibire nei medesimi la navigazione e lo stazionamento dei mezzi natanti;
f) dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Provinciale di Belluno n° 3/22 del 30.12.95 sul recupero delle caratteristiche qualitative del lago di Misurina.

Prescrizioni e vincoli

E' vietato lo sversamento di acque provenienti da acquari domestici nonchè di qualsiasi altra sostanza che possa alterare l'equilibrio biologico dei laghi.

E' vietato l'uso di barche a motore ai sensi della legge regionale 6 maggio 1985, n.49 se non per le operazioni collegate ad interventi di vivificazione dei laghi e per le operazioni di soccorso e salvataggio di persone.

Per quanto riguarda l'uso di imbarcazioni, dovranno essere utilizzate esclusivamente barche a remi realizzate in materiale ligneo, del tipo tradizionalmente usato nei laghi alpini; non dovranno, perciò, essere utilizzati natanti tipo "pedalò", "mosconi" o in genere imbarcazioni con caratteristiche contrastanti con la cultura alpino - dolomitica.

E' vietato lo spargimento di soluzioni decongelanti sui percorsi stradali finitimi gli specchi lacustri.

La manutenzione e la pulitura dei laghi artificiali devono avvenire nel rispetto della itto-fauna ivi presente.

Lungo i perimetri lacuali, fatto salvo nell'area ad ovest della Strada Statale delle Dolomiti, dentro il centro urbanõ di Misurina, è vietata l'installazione di insegne, cartelli indicatori e cartelloni pubblicitari; ove consentita deve comunque essere realizzata nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 38 delle presenti norme.

Sul lago di Misurina, nel periodo di totale glaciazione, sono consentite le attività ludico - sportive quali: pattinaggio, sci da fondo e polo a cavallo, purché siano garantite e verificate dalle autorità competenti le necessarie condizioni di sicurezza per le persone e

non siano compromessi i valori ambientali del luogo e sempreché non comportino inserimento di strutture.

Tutti i progetti relativi a miglioramento o ripristino degli ecosistemi del lago di Misurina, lago d'Antorno e zone umide, sono autorizzati di concerto con la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Veneto Orientale.

Art. 8 Ambiti a valore vegetazionale e paesaggistico elevato

Gli ambiti a valore vegetazionale e paesaggistico elevato, indicati nella tav. 1/A "Sistema ambientale di alta montagna: forestale e prativo", comprendono le aree boscate di notevole valenza naturalistico-ambientale individuate nelle località di Misurina, Somadida e Val Campedelle.

Direttive

Gli enti locali e le autorità competenti programmano ed effettuano interventi volti alla conservazione dell'ambiente naturale e alla sistemazione idrogeologica dei terreni, da realizzarsi mediante le tecniche dell'ingegneria naturalistica, riportate nel Manuale Tecnico di Ingegneria Naturalistica di cui all'art. 2 lett. e).

Individuano e tabellano i sentieri di attraversamento tramite i quali permettere la fruizione del contesto paesaggistico e vegetazionale.

Nel larice-cembreto di Misurina, le autorità competenti prevedono interventi di taglio di singole piante di abete rosso al fine di favorire le componenti a pino cembro e a larice.

Prescrizioni e vincoli

Nell'abieteto di Somadida e nel larice-cembreto di Misurina devono essere salvaguardati gli esemplari di notevoli dimensioni, anche attaccati dal picchio o deperienti.

Sono vietati gli interventi di taglio e potatura del paramento arboreo prospiciente i laghi di Misurina e d'Antorno, con esclusione di quelli a carattere fitosanitario o necessari per la sicurezza.

Le sponde dei laghi di Misurina e d'Antorno, ricomprese nelle aree a valore paesaggistico e vegetazionale elevato, devono essere lasciate all'evoluzione naturale, salvaguardando gli eventuali arbusti di lonicera, ginepro e dafne presenti sulle stesse, con esclusione degli spazi per la pratica della pesca sportiva e dilettantistica nonchè dei percorsi pedonali esistenti.

E' vietato l'attraversamento con palificate e tralicci, se non giustificate da puntuali verifiche tecniche che non ne permettano una ubicazione alternativa.

E' vietata la costruzione di fabbricati; è consentita l'installazione temporanea e provvisoria di strutture mobili, da realizzarsi secondo tipologie compatibili con le caratteristiche ambientali del sito, per lo svolgimento di attività di interesse pubblico.

Per gli interventi relativi alla realizzazione degli ambiti sciistici, di cui agli articoli 25 e 26, e della galleria verde di cui all'art. 33 si applicano le disposizioni contenute nei relativi articoli.

Art. 9 Ambiti di rilevante valenza floristica

Nella tav. 1/B "Sistema ambientale e di alta montagna: flora e fauna" sono indicati gli ambiti di rilevante valenza floristica per la presenza di specie floreali significative riportate nell'Elenco allegato alle presenti norme (Allegato A).

Direttive
Gli enti competenti individuano le opportune misure per la salvaguardia delle specie floristiche elencate presenti in sito e regolamentano la raccolta di quelle utilizzate a fini officinali.

La Provincia e gli altri enti competenti, previa verifica delle specie vegetali prioritarie presenti, si attivano per l'inserimento di ulteriori habitat di rilevante valenza floristica nella lista dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 92/43, CEE del Consiglio del 21.5.1992 secondo le indicazioni del D.P.R. 8 settembre 1997, n.357.

Il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, prevede, d'intesa con le autorità competenti, dei punti attrezzati o degli orti naturalistici montani, anche presso rifugi e malghe, per l'esposizione, a scopo didattico-culturale, delle emergenze floristiche più significative.

Prescrizioni e vincoli
Sono vietati la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della legge regionale 15 novembre 1974, n.53 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali di interesse comunitario di cui all'allegato D) del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 10 Comunità vegetale del lago di Misurina

Nelle tav. 1/B "Sistema ambientale e di alta montagna: flora e fauna" e 4/A "Sistema dei laghi di Misurina e d'Antorno" è indicata la vegetazione che popola il lago di Misurina, le cui specie sono distinte nelle seguenti comunità:
- comunità vegetale della Potamogeton perfoliatus;
- comunità vegetale della Carex fusca;
- comunità vegetale della Caltha palustris;
- comunità vegetale della Cladophora spp.;
- comunità vegetale della Chara spp..

Direttive
La Provincia, d'intesa con il Comune e le altre autorità competenti, individua idonee misure volte a salvaguardare le comunità vegetali presenti nel lago, anche mediante opportune operazioni di sviluppo e orientamento.

Prescrizioni e vincoli
Devono essere eliminate le comunità vegetali infestanti presenti nei laghi di Misurina e d'Antorno, quali quella dell'elodea canadensis.

Gli interventi di cui al comma precedente devono essere condotti senza arrecare danno alla vegetazione e alla fauna autoctone.

Art. 11 Areali

Il presente piano di area riconosce l'esistenza dei più significativi habitat faunistici, individuati nella tav. 1/B, definendoli:

- areale dello stambecco;
- areale del camoscio;
- areale del cervo;
- areale del gallo cedrone;
- areale del gallo forcello.

Direttive

Gli enti competenti:

a) prevedono misure, specifiche per ciascun areale, finalizzate alla tutela, al mantenimento e alla valorizzazione degli habitat faunistici;
b) individuano e sottopongono a tutela eventuali altre aree aventi analoghe caratteristiche, in particolare quella relativa all'orso;
c) sottopongono a tutela le specie forestali secondarie e/o sporadiche, necessarie alla protezione dell'habitat faunistico e al nutrimento delle specie animali presenti;
d) sottopongono a salvaguardia da alterazioni antropiche le cenosi ad arbusti contorti del piano culminale;
e) prevedono il dissodamento di alcune aree per ricavare pobulume per mammiferi ed uccelli e la realizzazione di pozze in terra battuta per la raccolta dell'acqua piovana;
f) si attivano, previa verifica delle specie animali prioritarie presenti, per l'inserimento di ulteriori habitat rilevanti per la fauna selvatica nella lista dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 92/43, CEE del Consiglio del 21.5.92 secondo le indicazioni del D.P.R. 8 settembre 1997, n.37.

Il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, prevede, d'intesa con gli enti competenti, anche presso malghe e rifugi, dei punti attrezzati di informazione e documentazione sulla fauna tipica dei luoghi.

Prescrizioni e vincoli

Negli areali sono vietate le seguenti attività ed azioni:

a) la raccolta di funghi e suffrutici in assenza di regolamentazione;
b) l'introduzione di cani privi di guinzaglio, nei periodi di riproduzione delle specie faunistiche presenti;
c) il traffico motorizzato turistico su tutti i percorsi rotabili a fondo naturale e sulle carrarecce, ai sensi della legge regionale 31 marzo 1992, n.14 e successive modificazioni;
d) l'utilizzo dell'elicottero per scopi turistici e la pratica dell'elisky; in tutti gli altri casi è comunque vietato l'attraversamento e il sorvolo a bassa quota; nonchè l'atterraggio nelle arene di canto, nei siti di nidificazione o nelle aree di svernamento degli animali e negli areali individuati nella tav. 1B, fatta eccezione per le operazioni di soccorso e antincendio e per operazioni di lavoro particolari, che richiedono l'uso di questo mezzo, espressamente autorizzate dall'autorità comunale;
e) l'alterazione degli alvei e delle sponde con opere di cementificazione o interventi di disboscamento ripariale.

Ogni deviazione d'acqua, a qualsiasi titolo, deve essere effettuata in modo tale da garantire la presenza del minimo deflusso constante vitale (legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 12 Arene di canto e aree di riproduzione

Nella tav. 1/B "Sistema ambientale e di alta montagna: flora e fauna" sono individuati i luoghi di primaria importanza nel processo di riproduzione delle diverse specie faunistiche: le aree di bramito del cervo, le arene di canto del gallo cedrone e del gallo forcello, le aree di riproduzione della trota fario.

Direttive
La Provincia, d'intesa con gli altri enti competenti, provvede ad individuare idonee misure volte a segnalare e salvaguardare i siti individuati e a regolamentarne l'accesso nei periodi della riproduzione.

Prescrizioni e vincoli
Nei periodi della riproduzione delle specie è vietata ogni attività che possa essere fonte di disturbo per gli animali.

Art. 13 Corridoi faunistici

Nella tav. 1/B "Sistema ambientale e di alta montagna: flora e fauna" sono individuati i corridoi faunistici del camoscio e del cervo, che interessano le aree e i percorsi di spostamento stagionale degli ungulati.

Direttive
Il Comune e gli altri enti competenti, d'intesa con l'Amministrazione Provinciale, provvedono ad attivare misure atte a facilitare il passaggio degli ungulati, anche allontanando o rimuovendo fonti di disturbo acustico e visivo.

Dispongono la mappatura e la tabellazione dei siti di attraversamento e l'allestimento di idonee strutture per l'osservazione del passo degli animali.

Prescrizioni e vincoli
Sono vietate le recinzioni che possono ostacolare il passaggio degli ungulati.

E' vietata l'asportazione della flora e delle specie erbacee ed arboree che servono da alimentazione per gli animali.

E' vietato il prosciugamento di pozze e di piccoli specchi d'acqua e vanno previsti, se necessari, nuovi punti per l'abbeveramento e il nutrimento degli animali.

E' vietata la realizzazione di aree di sosta per autoveicoli, se non per gravi motivi di sicurezza e pubblica utilità.

Nei tratti stradali, a percorrenza veicolare elevata, che ricadono all'interno del corridoio faunistico, devono essere collocati dei catarinfrangenti antiattraversamento ed idonea segnaletica verticale di avviso.

Art. 14 Percorsi antropici e punti di osservazione faunistica

Nella tav. 1/B "Sistema ambientale e di alta montagna: flora e fauna" sono individuati i percorsi antropici e i punti di osservazione faunistica.

Direttive

Il Comune, d'intesa con gli enti interessati alla protezione e allo studio della fauna, in fregio ai percorsi antropici, provvede ad attrezzare i punti di osservazione individuati dal presente piano ed eventualmente anche altri ritenuti necessari.

Prescrizioni e vincoli

Le attrezzature inerenti i punti di osservazione devono essere di tipo amovibile, realizzate con materiali tradizionali e con criteri costruttivi che ne consentano un corretto inserimento ambientale.

TITOLO III
FRAGILITA'

Art. 15 Zone geologicamente instabili e monumenti geologici

Nella tav. 2 "Carta delle fragilità" sono individuate le zone geologicamente instabili: le frane e i fenomeni franosi, le parti attive dei coni detritici e alluvionali e i fenomeni di trasporto di massa-ghiaioni, le aree soggette a sprofondamenti dovuti a fenomeni carsici, i siti a rischio valanghivo e i monumenti geologici: Torri di Monte Popena, Corno del Doge, Guglia De Amicis e Tre Cime di Lavaredo.

Le aree indicate evidenziano, oltre ai monumenti geologici più significativi, anche i fenomeni di dissesto in atto, e quelli che, per le caratteristiche geologiche e morfologiche o per episodi calamitosi pregressi, possono divenire potenziali cause di calamità.

Direttive
Il Comune e gli enti competenti prevedono un programma organico di difesa del suolo che comprenda interventi finalizzati alla prevenzione dei dissesti, al consolidamento ed alla bonifica delle aree interessate da fenomeni di erosione, di frana e di sovralluvionamento.

Il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, stabilisce, nelle aree soggette a pericolosità geologica, limitazioni d'uso del territorio, verificando la fattibilità di eventuali insediamenti, impianti, opere pubbliche e infrastrutture.

Prescrizioni e vincoli
Le opere di difesa e consolidamento devono essere realizzate, per quanto possibile, mediante tecniche di ingegneria naturalistica come riportate nel Manuale Tecnico di Ingegneria Naturalistica di cui all'art. 2 lett. e).

E' vietato il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate mediante la tecnica del "taglio saltuario" e quanto previsto ai sensi del comma 9 dell'art. 25 delle presenti norme; è consentito solo il taglio delle piante o parte di esse che con il loro accrescimento possano pregiudicare il regolare esercizio e la sicurezza degli elettrodotti aerei esistenti.

I tratti di sentieri e le piste da sci ricadenti nelle zone geologicamente instabili devono essere opportunamente attrezzati con opere di difesa, sentiti gli organismi ed enti competenti di cui alla legge regionale 18 dicembre 1986, n.52 e successive modificazioni, e devono essere segnalati mediante tabellazione in sito.

I progetti delle opere da realizzarsi in zone geologicamente instabili, all'interno dell'ambito sciistico da Federavecchia a Col de Varda, devono essere corredati da una relazione tecnica che descriva le soluzioni progettuali più idonee per la prevenzione dei pericoli.

Nelle zone geologicamente instabili non è consentita l'infissione di pali se tali strutture vanno ad aumentare la vulnerabilità dell'area; non è consentita inoltre l'apertura di nuovi sentieri.

Ogni intervento di trasformazione edilizia, urbanistica e territoriale è subordinato all'esito positivo di specifiche verifiche effettuate a norma del D.M. 11 marzo 1988.

Art. 16 Ghiacciai perenni e glacio-nevati

Nella tav. 2 "Carta delle fragilità" sono indicati i ghiacciai perenni delle Selle, di Dentro le Meduce, di Fuori le Meduce, del Cristallo, Ghiacciaio di fuori del Froppa, Ghiacciaio di dentro del Froppa, di Popena e il glacio-nevato Cadin del Nevaio.

Direttive
Il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, prevede una zona di rispetto con idonea disciplina di salvaguardia e tutela, per il bacino potenziale dei ghiacciai indicati dal piano.

Prescrizioni e vincoli
E' consentita la pratica dello sci alpinismo solo nel periodo primaverile da Marzo a Maggio.

Nel periodo estivo l'attraversamento è consentito esclusivamente lungo gli appositi camminamenti segnati dal C.A.I. periodicamente.

Nel ghiacciaio delle Selle sono vietati gli attraversamenti se non per motivi di soccorso alpino o di studio e ricerca scientifica.

Art. 17 Sorgenti

Nella tav. 2 "Carta delle fragilità" sono indicate le sorgenti.

Direttive
Il Comune, in sede di adeguamento al presente piano di area, provvede al censimento delle sorgenti anche non individuate dal presente piano e prevede opportune misure di tutela, atte ad evitare l'inquinamento delle acque e dei terreni circostanti.

Prescrizioni e vincoli
Sono vietati gli interventi di trasformazione edilizia, urbanistica e territoriale e di bonifica del terreno in un ambito di raggio non inferiore a 150 m. dal punto di testa della sorgente.

Si applicano comunque le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 236/88.

Art. 18 Aree esondabili

Nella tav. 2 "Carta delle fragilità" sono individuate le aree esondabili soggette alla tracimazione dei corsi d'acqua.

Prescrizioni e vincoli
Tali aree sono soggette alle disposizioni contenute nell'articolo 10 del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento approvato con P.C.R. n.382 in data 28 maggio 1992.

Art. 19 Siti e biotopi di rilevante interesse naturalistico

Nella tav. 2 "Carta delle fragilità" sono individuati i biotopi di rilevante interesse naturalistico indicati dal Programma Bioitaly (le dolomiti di Auronzo, il lago di Misurina, il gruppo montuoso dell'Antelao-Marmarole-Sorapis, la Foresta di Somadida e i siti di rilevante interesse naturalistico del lago d'Antorno e dei prati umidi di Sant'Angelo.

Direttive
La Provincia, il Comune e gli enti competenti provvedono ad individuare opportuni interventi e misure atte alla salvaguardia, al mantenimento ed all'eventuale ripristino delle diverse componenti ambientali costituenti i siti e i biotopi di rilevante interesse naturalistico.

Prescrizioni e vincoli
Sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causare distruzione o danneggiamento all'ambiente naturale.

All'interno dei siti e biotopi di cui al presente articolo si applicano comunque le disposizioni dettate dal piano di area relativamente ai tematismi individuati.

Art. 20 Poligono di tiro Val D'Oten

Nella tav. 2 "Carta delle fragilità" è individuato l'ambito del poligono di tiro della Val D'Oten, all'interno del quale le attività antropiche sono disciplinate dalla legge 24 dicembre 1976, n.898 e successive modifiche ed integrazioni.

Regione e Comune d'intesa con le autorità competenti, prevedono iniziative volte a migliorare il contesto ambientale dei luoghi.

Art. 21 Corsi d'acqua

Nella tav. 2 "Carta delle fragilità" sono individuati i corsi d'acqua con deflussi in genere perenni e con deflussi saltuari.

Nell'allegato E sono elencate le cascate perenni o saltuarie meritevoli di conservazione.

Direttive
Il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, e gli enti competenti prevedono la fruizione naturalistico-ricreativa degli ambiti afferenti i corsi d'acqua anche mediante l'individuazione di percorsi ciclo-pedonali opportunamente attrezzati.

Lungo tali corsi d'acqua individuano le eventuali specie arboree-arbustive meritevoli di tutela.

Prescrizioni e vincoli
Sono consentiti gli interventi relativi alle opere di difesa idrogeologica, ivi compresi quelli attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua, nonchè le difese di sponda, le briglie, le traverse e quant'altro afferente il sistema idraulico.

Ai fini di una corretta manutenzione idraulica e per la salvaguardia del territorio o per la sicurezza delle persone, è consentito l'asporto e/o la movimentazione di materiale litoide dai corsi d'acqua e dai relativi bacini naturali e artificiali, previo parere favorevole delle autorità competenti compatibilmente anche con le esigenze di salvaguardia ambientale.

Gli interventi necessari alla regimazione delle acque e alla sistemazione delle sponde devono essere realizzati utilizzando prevalentemente metodologie proprie dell'ingegneria naturalistica, come riportate nel Manuale Tecnico di Ingegneria Naturalistica di cui all'art. 2 lett. e) e dalla Circolare Regionale 10 ottobre 1994, n.32.

La captazione delle acque deve essere effettuata evitando alterazioni dell'equilibrio ecologico del sistema fluviale.

Negli ambiti relativi alle cascate di cui all'allegato E sono vietati prelievi idrici a scopo idropotabile posti a monte delle cascate stesse.

TITOLO IV
SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA VALORIZZAZIONE TURISTICA

Art. 22 Parcheggi, punti di sosta attrezzata

Nella tav. 3 "Sistema delle infrastrutture e della valorizzazione turistica" sono indicati i parcheggi e i punti di sosta attrezzata.

Direttive
Il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, previà indagine dei flussi di traffico veicolare, prevede la razionalizzazione dei parcheggi e punti di sosta attrezzata, individuandoli puntualmente e integrando quelli di nuova previsione con gli esistenti, per i quali provvede ad una adeguata sistemazione e organizzazione.

Prescrizioni e vincoli
Gli interventi previsti devono essere realizzati con tecniche e materiali tali da consentire un corretto inserimento ambientale, utilizzando preferibilmente per la pavimentazione mattonelle forate per l'attecchimento della cotica erbosa.

Art. 23 Treno di Misurina

Nella tav. 1-A e tav. 5 è indicato il tracciato del "Treno di Misurina" che definisce un sistema di mobilità alternativa della viabilità stradale da Bivio Dogana Vecchia al Rifugio Auronzo. In particolare il tracciato del "Treno per Misurina" prevede il collegamento delle località Dogana Vecchia, Misurina, Misurina Nord, lago d'Antorno e Casera Rinbianco e l'arrivio nei pressi del Rifugio Auronzo.

Direttive
Il Comune sulla base di quanto indicato dal presente piano di area, individua il tracciato definitivo e gli interventi necessari alla realizzazione dello stesso, tali da risultare compatibili con il sistema urbano e ambientale presente.

Il Comune, inoltre, con riferimento all'orografia dei siti attraversati, alla limitazione degli inquinamenti sull'ecosistema e ai diversi carichi di traffico, stabilisce i tipi di locomozione più idonei, comunque realizzati su rotaia, privilegiando soluzioni a cremagliera per il tratto Casera Rinbianco - Rifugio Auronzo, data la maggior pendenza da superare.

Art. 24 Piste e percorsi naturalistici

Il piano individua nella tav. 3 "Sistema delle infrastrutture e della valorizzazione turistica" i percorsi naturalistici più significativi per la fruizione del sistema ambientale e di alta montagna, definisce le tipologie e detta specifiche indicazioni per il mantenimento e la riqualificazione dei percorsi nell'allegato B delle presenti norme.

Tali percorsi sono suddivisi in:
A) piste forestali di fondovalle per percorsi pedonali, ciclabili e per equiturismo;
B) piste forestali di media quota a fondo naturale per percorsi pedonali, ciclabili e per equiturismo;

Sono consentiti gli interventi per la realizzazione dei percorsi sciistici di trasferimento tra Col de Varda e Torre del Diavolo, per i quali:

a) devono essere utilizzati preferibilmente i tracciati esistenti;
b) la sezione massima dei percorsi non deve superare i 6 ml.;
c) i tracciati devono essere realizzati in modo tale che dalla strada statale delle Dolomiti non si percepisca la discontinuità del manto sommitale arboreo.

Il collegamento tra i due impianti sciistici "Col de Varda" e "Torre del Diavolo" è da effettuarsi preferibilmente per mezzo di bus - navetta, lungo la viabilità ordinaria e per mezzo di "gatti" lungo la pista forestale ad est del lago di Misurina.

Per la realizzazione degli interventi consentiti ai sensi delle direttive del presente articolo, al fine della verifica delle soluzioni di minor impatto ambientale nonchè di minor emissione di rumori, deve essere redatto uno studio di compatibilità esteso all'intero ambito, ai sensi dell'art. 29 bis legge regionale 16 aprile 1985, n.33 come modificato dalla legge regionale 23 aprile 1990, n.28, e un piano attuativo particolareggiato.

I nuovi tracciati sciistici devono preferibilmente interessare radure e zone a bosco rado, evitando i siti di riproduzione della fauna e le arene di canto, nonchè devono adeguarsi a quanto stabilito dalla L.R. 6 marzo 1990, n.18 e successive modificazioni, nonché rispettare le tutele di cui alla L.R. 15 novembre 1974, n.53 e successive modificazioni.

Qualora risultino necessarie operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra, si devono privilegiare le soluzioni che prevedono l'abbattimento del minor numero di elementi arborei e la minor quantità di terreno vegetale da asportare, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1979, n.52, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 1994, n.34.

L'eventuale taglio di alberature ricadenti in zone geologicamente instabili, come individuate nella tavola 2 del presente piano, deve avvenire mediante opere di consolidamento tali da non compromettere la stabilità dei versanti.

Le scarpate dei percorsi devono essere ben raccordate con il pendio esistente, consolidate e rinverdite.

Nei tratti più ripidi delle piste da sci il terreno deve essere consolidato mediante adeguate soluzioni tali da consentire la crescita della cotica erbosa.

Le strutture di protezione devono essere del tipo amovibile e costruite con tipologia e tecniche che ne consentano un corretto inserimento ambientale.

E' vietato lo spargimento di olii e rifiuti, i quali devono essere raccolti in idonei contenitori, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.

Art. 26 Ambiti per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve sia a scopo ludico - sportivo che agonistico

Nella tav. 3 "Sistema delle infrastrutture e della valorizzazione turistica" sono individuati l'ambito per lo sci da fondo professionale, l'ambito per lo sci da fondo, snowboard, ciaspe, sleddog, per la pista bob su strada e l'ambito per lo sci alpinismo.

Direttive
Il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, provvede ad individuare, all'interno degli ambiti di cui al presente articolo, i tracciati di minor impatto ambientale destinati allo sci da fondo, allo sleddog, al bob, allo snowboard, allo sci alpinismo, opportunamente segnalati, anche allo scopo di non interferire con le arene di canto degli animali; inoltre può verificare a scala di maggior dettaglio, attraverso una approfondita indagine tecnico scientifica multidisciplinare la trasformabilità degli ambiti sciabili anche per altre discipline sportive, in relazione all'impatto ambientale. degli interventi. Inoltre, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, può valutare l'opportunità di realizzare, in località Somadida - San Marco, un circuito per le competizioni di sci da fondo.

Nei punti di partenza delle piste, il Comune prevede aree a parcheggio, attrezzate anche per il soccorso, da realizzare secondo le modalità indicate all'articolo 22.

Previa definizione dei tracciati sciistici, il Comune prevede il recupero dei fabbricati esistenti all'interno degli ambiti, allo scopo di ricavare punti di sosta e riparo e, ove necessario, ne prevede di nuovi di tipo amovibile, da realizzarsi con materiale ligneo.

Prescrizioni e vincoli
Sono vietati tracciati ricadenti all'interno degli areali relativi alla arene di canto e aree di riproduzione, e vanno adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare di interrompere il passaggio degli animali nei corridoi faunistici.

E' vietato l'attraversamento degli ambiti di cui al presente articolo con mezzi motorizzati, fatto salvo per il soccorso e la sistemazione delle piste.

Art. 27 Campeggi

Nella tav. 3 "Sistema delle infrastrutture e della valorizzazione turistica" sono indicati i campeggi.

Direttive
Il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano, perimetra e classifica, in base alla normativa vigente, l'area a campeggio in località Palùs indicata nel piano di area.

Prescrizioni e vincoli
Il Comune, entro due anni dall'adozione del presente piano di area, perimetra e classifica l'area a campeggio indicata nelle tavv. 3, 4/A e 4/B a sud del lago di Misurina, ove è trasferito il campeggio attualmente sito a nord del lago di Misurina, e redige uno specifico piano particolareggiato.

Entro lo stesso termine deve essere attuato il trasferimento previsto, previa bonifica e rinaturalizzazione della torbiera di Misurina, come individuata nella tav. 5, secondo le disposizione dettate nell'articolo 33 - scheda del Comparto C5.

All'interno del piano di area, purché nelle aree di fondovalle, è sempre consentita, previa autorizzazione dell'autorità competente, l'apertura di campeggi temporanei con finalità educative ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n.21 e successive modificazioni, purchè non in contrasto con le specifiche norme di tutela previste dal presente piano.

Nella realizzazione dei campeggi deve essere ridotto al minimo lo sbancamento del terreno, evitato il taglio degli alberi secolari, nonchè previste le opere necessarie per evitare l'inquinamento da scarichi fognari dei corpi idrici e delle zone umide circostanti.

La recinzione del campeggio deve essere realizzata a raso senza zoccolatura, con sistemi e materiali tipici della tradizione locale e secondo le modalità contenute nell'Allegato E alle presenti norme.

In tutte le aree a campeggio è fatto divieto di rimessaggio delle roulottes e caravan, nonchè la realizzazione di costruzioni a struttura fissa destinati alla ricezione turistica.

I manufatti destinati a servizi accessori del campeggio devono essere realizzati in modo tale da consentirne un corretto inserimento ambientale.

Art. 28 Malghe, casere, rifugi, bivacchi e ricoveri

Le malghe, le casere, i rifugi, i bivacchi e i ricoveri sono individuati nella tav. 3 "Sistema delle infrastrutture e della valorizzazione turistica" ed elencati nell'Allegato C delle presenti norme.

Direttive
Il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, provvede a:

a) per le malghe, le casere e i ricoveri, a dettare idonee misure per la salvaguardia e il potenziamento della vocazione agricola di tali strutture, nonchè per il loro eventuale utilizzo a scopo agrituristico e didattico;
b) dettare norme per la costruzione, ove necessario, di stalle o di spazi coperti, o per l'ampliamento di quelli esistenti, a servizio della conduzione delle malghe.
c) dettare norme per la eventuale realizzazione, nella Casera Misurina, di una scuola - fattoria con annesso erbario, anche in struttura protetta.
d) dettare norme, nella Casera Rinbianco, per la eventuale realizzazione di una scuola-natura con spazi attrezzati per la didattica.

Per gli edifici di cui al presente articolo, il Comune definisce gli interventi necessari a dotare le strutture di impianti e attrezzature tali da garantire una migliore accoglienza turistica, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.

Va incentivata la dotazione di sistemi di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici di piccola potenza o di teleriscaldamento, anche sostituendo i classici generatori a scoppio e adottando misure volte a contenere il consumo energetico, anche attraverso l'impiego di forme passive di risparmio e/o rendendo più razionale il ciclo termodinamico dei sistemi di produzione energetica.

Prescrizioni e vincoli
Gli interventi devono essere realizzati in modo da integrarsi con i manufatti esistenti e da inserirsi correttamente nel contesto paesaggistico-ambientale.

Le caratteristiche costruttive e tipologiche devono essere correlate all'edilizia originaria tipica della zona tenendo conto di quanto disposto nel Prontuario tipologico di cui all'articolo 2 lett. c).

Gli interventi consentiti devono essere realizzati contestualmente alla sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza, anche prevedendo la piantumazione, in prossimità degli edifici, di specie arboree-arbustive autoctone.

Casera Misurina, Casera Rinbianco, Casera Maraia, Malga Popena, Cason dei Cavai, Cason de Rusiana, Cason de Val d'Onge, Cason de Val Fonda, Cason Prati di Setta e Cason de Chiarse: fino a che il Comune non provvede ai sensi del comma 6 del presente articolo, sono consentiti interventi di ristrutturazione, ampliamento fino a un massimo di 300 mc. e cambio di destinazione d'uso al fine di ricavare spazi per la somministrazione e la vendita di prodotti locali e vani abitativi per gli addetti alla malga.

Casera Bombassei: sono consentiti interventi di ampliamento fino a un massimo di 500 mc. per agriturismo e di nuova edificazione fino a un massimo di 1500 mc. per strutture zootecniche.

Rifugio Auronzo: si applica quanto disposto nell'articolo 32, scheda Q9: Rifugio Auronzo.

Rifugio Lavaredo, Rifugio Pian di Cengia, Rifugio Fonda Savio, Rifugio Città di Carpi, Rifugio Lorenzi, Rifugio Col di Varda: fino a che il Comune non provvede ai sensi del comma 6 del presente articolo, è consentito un ampliamento del 15% della volumetria esistente, con un massimo di 300 mc, per adeguamento igienico-sanitario e ammodernamento funzionale della struttura. E' consentita la realizzazione di un'area a parcheggio, con tecniche di bioingegneria forestale, nel primo tratto del sentiero indicato nella tav. 3 come BO9-EO5 verso il Rifugio Fonda Savio, escludendo l'area individuata nelle tavole di progetto come "prato umido".

Rifugio Popena: è consentita, sentito il parere del C.A.I., la ricostruzione dell'edificio originario sulla base di apposita ricognizione storico-tipologica.

Rifugio Bosi: fino a che il Comune non provvede ai sensi del comma 6 del presente articolo, è consentito l'ampliamento fino ad un massimo di 100 mc., finalizzato alla realizzazione di uno spazio-mostra dei reperti della Guerra Mondiale e dell'iconografia delle battaglie del Monte Piana.

Ricovero Carducci: è ammessa la ricostruzione per un volume massimo di 80 mc, sulla base di apposita ricognizione storico-tipologica che dimostri la preesistenza del manufatto e la sua articolazione planivolumetrica.

Cason de la Crosera: è consentito il restauro, nonchè la ristrutturazione sulla base di apposita ricognizione storico-tipologica.

Cason Cengia Bassa: è consentito il restauro.

Art. 29 Chiese, stele monumentale della Grande Guerra, zona monumentale del Monte Piana

Nella tav. 3 "Sistema delle infrastrutture e della valorizzazione turistica" sono individuate le chiese di San Michele e di Misurina, la chiesetta Madonna della Neve ai piedi delle Tre Cime, la stele monumentale della Grande Guerra a Dogana Vecchia, la zona monumentale del Monte Piana e il cimitero della Prima Guerra Mondiale della Val Marzon.

Direttive

Il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area:

a) individua nelle aree adiacenti le chiese idonei spazi per la realizzazione di punti a belvedere e per la sosta attrezzata;
b) prevede il recupero dei segni storici presenti sul Monte Piana afferenti le vicende della Grande Guerra, anche predisponendo un percorso per la visitazione dei luoghi;
c) predispone misure volte al restauro della stele monumentale e alla sistemazione degli spazi circostanti, come disposto ai sensi dell'articolo 32, scheda Q7: Bivio Dogana Vecchia;
d) regolamenta l'accesso al Monte Piana al fine di limitare il traffico veicolare, predisponendo eventualmente servizi di bus - navetta in alternativa al traffico privato nei mesi estivi.

Prevede il recupero delle casermette della Prima Guerra Mondiale sul Monte Arghena, attraverso un'ampliamento volumetrico massimo del 15% della volumetria esistente, fino ad un massimo di 300 mc. per adeguamento igienico sanitario.

Art. 30 Viabilità veicolare principale a fondo asfaltato

La viabilità veicolare principale a fondo asfaltato interessa le strade statali n. 48 e n. 48 bis "Delle Dolomiti" e le strade di interesse locale per la Val Marzon e Forcella Longeres.

Direttive

L'Azienda Nazionale per le Strade (ANAS) provvede a sistemare il corridoio viario in modo tale da:

a) rendere scorrevole il flusso veicolare;
b) permettere una buona fruizione dei quadri paesaggistici di attraversamento;
c) mitigare l'impatto dell'opera sul contesto ambientale.

Il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, prevede:

a) la riorganizzazione degli accessi laterali anche prevedendo la riduzione di numero degli stessi;
b) l'eliminazione degli elementi e manufatti di ostacolo rigido prospiciente il bordo stradale;
c) l'individuazione di apposite corsie di decelerazione e rientro (golfo di fermata) nei punti di fermata dei mezzi di trasporto pubblico;
d) la regolamentazione del traffico veicolare lungo la strada della Val Marzon a monte della Malga Bombassei, mediante predisposizione di bus - navetta in alternativa al transito veicolare privato nei mesi estivi;
e) la riorganizzazione della viabilità veicolare a fondo asfaltato, di accesso ai rifugi, incentivando la chiusura al traffico privato, attraverso l'istituzione di servizi

alternativi, o di bus-navetta e prevedendo all'inizio delle strade di accesso ai rifugi idonee aree di parcheggio opportunamente attrezzate per i veicoli privati e di interscambio dei mezzi di trasporto;

nonchè indica:

f) le specie arboreo-arbustive, adatte alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, da utilizzare in fregio alle corsie viarie;
g) la tipologia dei sistemi illuminanti;
h) nelle aree di attraversamento urbano, materiali e colori ed elementi costruttivi da usare nei restauri e nella costruzione degli edifici;
i) individua specifici programmi di intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento della viabilità esistente, al fine di garantire la sicurezza e la completa transitabilità della stessa;
l) secondo quanto contenuto negli articoli 23 e 32 delle presenti norme di attuazione, la strada per Forcella Longeres (rifugio Auronzo) sia progressivamente riconvertita e ridimensionata al fine di permettere il transito esclusivamente a bus - navetta, oltre che ai mezzi di soccorso e di servizio dei rifugi;
m) entro il termine massimo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente piano, sia redatto il progetto esecutivo per la realizzazione della ferrovia "Treno per Misurina" ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. A realizzazione avvenuta, la strada Misurina - Forcella Longeres sarà ripristinata a sentiero.

Prescrizioni e vincoli

Le murature di sostegno e/o contenimento devono essere realizzate con rivestimento esterno in materiale lapideo "faccia-vista".

Le opere di asfaltatura devono essere limitate alla carreggiata stradale e prevedere l'utilizzo di asfalti realizzati con materiali atti a contrastare l'azione del ghiaccio.

Devono essere previsti sottopassi per permettere l'attraversamento del tratto stradale da parte della fauna stanziale e di passo. Ove questo non fosse possibile devono essere predisposti sistemi di allarme ad ultrasuono, per allontanare la fauna dai tracciati viari.

In fregio al ciglio stradale è vietata di massima la realizzazione di nuove infrastrutture aeree su palificate.

In corrispondenza delle zone residenziali della Val D'Ansiei, le recinzioni in fregio alla viabilità di cui al presente articolo devono essere realizzate nel rispetto delle tipologie indicate nell'Allegato D.

Il tratto stradale compreso nel centro urbano di Misurina, come definito dalla delibera di Giunta Municipale n.281 del 28.06.93, va organizzato come stabilito nella tavola 5 e disciplinato nell'articolo 33.

Art. 31 Segni dell'ambiente naturale

Il piano di area indica nella tav. 3 "Sistema delle infrastrutture e della valorizzazione turistica" i segni prevalenti di caratterizzazione dell'ambiente naturale, che sono: le valli, le cime, i crinali e i rilievi rocciosi a profilo frastagliato, emergenze geomorfologiche di forte richiamo visuale, margine visuale orizzontale, bordo roccioso di altopiano, angolo panoramico significativo, campo visuale aperto, fondovalle mediamente largo regolare, versante, ampio terrazzo subpianeggiante in quota, linea di displuvio, fondovalle in ambito di quota, fondovalle di depressione alluvionale e sella.

Direttive

La Provincia e il Comune, in sede di adeguamento al presente piano di area, provvedono ad indicare tutte le azioni ritenute utili per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dei segni dell'ambiente naturale.

Prescrizioni e vincoli

E' vietato l'impiego di materiale riflettente nella realizzazione di qualsiasi manufatto.

Sulle cime, sui crinali e sui rilievi rocciosi a profilo frastagliato, è vietata l'installazione di corpi illuminanti, nonché l'attraversamento con nuove infrastrutture aeree. Gli impianti per le telecomunicazioni sono consentiti purché la realizzazione non comporti elevato inquinamento visivo.

Nelle valli le infrastrutture a rete devono essere realizzate in cavo aereo o interrato; ove ciò non fosse possibile devono essere ubicate lungo segni fisici (limiti di un'area boscata, viabilità, ecc.) e nel rispetto delle morfologie proprie dei luoghi.
Inoltre nelle valli vanno perseguite azioni tendenti alla riduzione del rumore antropico, anche allontanando quelle attività che generano forte disturbo acustico, ed è fatto obbligo di utilizzare, per la illuminazione esterna dei fondovalle, corpi illuminanti che, per tipo e posizione, minimizzano l'inquinamento luminoso notturno.

TITOLO V
SISTEMA DEI LAGHI DI MISURINA E D'ANTORNO E DELLA VAL D'ANSIEI

Art. 32 Norme specifiche

Il piano di area individua nelle tavv. 4/A "Sistema dei laghi di Misurina e d'Antorno", 4/B1 "Sistema della val d'Ansiei", 4/B2 "Sistema della val d'Ansiei", dei quadri di ripristino ambientale, finalizzati alla valorizzazione e al recupero paesaggistico ambientale dei caratteri naturalistici ed architettonici dei luoghi ed indicati in ordine progressivo da Q1 a Q9.

Direttive
La Provincia, il Comune e gli Enti interessati provvedono, ciascuno per la propria competenza, alla sistemazione del corridoio viario-stradale e degli slarghi di affaccio circostanti, al fine di rendere maggiormente funzionale e sicura la struttura viaria e permettere una migliore fruizione del paesaggio.

Il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, prevede:
a) nel tratto da Palus San Marco fino alla fattoria Bombassei, idonei slarghi e spazi per la pratica degli esercizi ginnici collegati alla pratica dello skyroll, nonchè interventi atti a mitigare gli elementi detrattori del tracciato viario da Misurina al Rifugio Auronzo;
b) la riqualificazione degli insediamenti esistenti.

Prescrizioni e vincoli
Ogni trasformazione edilizia o nuova realizzazione ubicata su zone soggette a colate detritiche o su versanti instabili è soggetta a preventiva e puntuale analisi geo-tecnica ai sensi del D.M. 11.03.1988.

Le infrastrutture a rete (energia elettrica, telecomunicazioni) in prossimità dei centri abitati di norma devono essere interrate.

Il manufatto di architettura moderna, in località Somprade - ex Argentiera, adibito a centrale idroelettrica, va salvaguardato; sono consentite esclusivamente le opere necessarie per l'ammodernamento e la sicurezza dell'impianto nonchè per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle esistenti linee elettriche, denominate rispettivamente Pelos-Ponte Malon con derivazione Campolongo e Ponte Malon-Dobbiaco con derivazione Somprade. E' consentito l'accesso all'impianto con i necessari mezzi d'opera.

Ove si renda necessario per assolvere compiti istituzionali, è consentito l'ammodernamento e l'eventuale ampliamento della Caserma del Corpo Forestale dello Stato, da realizzarsi nel rispetto dell'ambiente circostante.

Il Centro informazioni ed esposizione della foresta di Somadida può essere ampliato per una volumetria massima del 30% dell'esistente, rispettando le caratteristiche tipologiche e i materiali originari.

E' consentita la realizzazione di servizi igienici interrati.

Il parcheggio collocato all'entrata della foresta di Somadida può essere ampliato ed opportunamente attrezzato con adeguati servizi, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici della zona.

Nelle aree ricadenti nel Sistema della val d'Ansiei, come individuate negli elaborati grafici di progetto (tavv. 4/A, 4/B1 e 4/B2) valgono le indicazioni progettuali contenute negli stessi e quanto stabilito per i singoli fabbricati censiti e disciplinati nel prontuario tipologico, allegato alle presenti norme e immediatamente operante.

Inoltre, per i quadri di ripristino ambientale da Q1 a Q9 si applicano le prescrizioni e i vincoli contenuti nelle schede di seguito riportate.

Per le individuazioni cartografiche relative al "Sistema ambientale e di alta montagna: forestale e prativo", si applicano le disposizioni specifiche previste dal presente piano.

Per l'edificio indicato nella tav. 4/B1 come strutture ricettive a grande capacità ed individuato come Soggiorno Alpino sono consentiti i seguenti interventi:
- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione, nonchè adeguamento igienico-sanitario e tecnologico da realizzarsi nel rispetto dei materiali e delle tipologie tradizionali;
- sistemazione degli spazi esterni di pertinenza dell'edificio anche per ricavare aree di sosta e parcheggio, da collocarsi lateralmente;
- sistemazione dello slargo, a valle dell'edificio, come area attrezzata e punto di partenza per passeggiate.

Sono fatte salve le previsioni di piano regolatore generale vigente per le parti non in contrasto con le disposizioni dettate dal presente piano.

E' consentita la realizzazione, nel rispetto degli abbachi descrittivi allegati alle presenti norme, di strutture per la raccolta e l'essiccazione del fieno.

Scheda Q1: Porta d'ingresso della val d'Ansiei - località Argentiera

Il quadro Q1 è individuato nella tav. 4/B2 "Sistema della val d'Ansiei".

Gli interventi all'interno di tale quadro sono subordinati alla predisposizione e approvazione di uno specifico piano particolareggiato di iniziativa pubblica che preveda le seguenti opere:
a) sistemazione paesaggistica del versante dell'ex miniera;
b) centro servizi ed informazioni, assistenza turistica, totem multimediale, ristoro, punto di arrivo del percorso ciclabile da Auronzo, noleggio biciclette, con volume massimo di 600 mc., e con tipologia appartenente al terzo livello del processo portante (TU 31.1, VS 31.A), come indicata nel prontuario tipologico;
c) impianti ed attrezzature sportive per lo svago e il tempo libero compatibili con il sistema ambientale;
d) punto di sosta attrezzata in fregio all'Ansiei per l'osservazione del salto d'acqua del fiume, con fondo in cotica erbosa;
e) fermata dell'autobus convenientemente attrezzata in fregio alla strada statale;
nonchè l'eliminazione di eventuali ruderi e superfetazioni.

Scheda Q2: Case Somprade - fattoria Bombassei

Il quadro Q2 è individuato nella tav. 4/B2 "Sistema della val d'Ansiei".

All'interno di tale quadro:
a) vanno preservati i prati e gli elementi arborei significativi, singoli o a zolle;
b) va eliminata la recinzione metallica esistente attorno al fabbricato indicato come manufatto di architettura moderna;
c) è consentito il recupero del fabbricato denominato tabià, individuato nel prontuario tipologico con il n° 37, secondo le indicazioni contenute nello stesso;
d) è consentito il recupero e l'ammodernamento con restauro della fattoria Bombassei, con l'esclusione di ampliamento;
e) è consentita la realizzazione, per esigenze agricolo-produttive, di nuovi volumi, nei limiti previsti dallo strumento urbanistico vigente comunale, ubicati in modo tale da non precludere la visuale della fattoria Bombassei dalla strada;
f) è consentita la costruzione di nuovi annessi rustici finalizzati all'esclusiva raccolta del fieno, qualora la dimensione del fondo rustico sia maggiore di 10.000 mq, nonchè per la conduzione dei fondi, per un numero massimo di quattro, secondo le indicazioni contenute nel prontuario tipologico.

Scheda Q3: Cosderuoibe' - Tornede

Il quadro Q3 è individuato nelle tavv. 4/B1 e 4/B2 "Sistema della val d'Ansiei".

All'interno di tale quadro:
a) è previsto il recupero dei tabià contrassegnati con i numeri 35 e 36 nel prontuario tipologico, secondo le indicazioni contenute nello stesso;
b) va sistemato lo spazio esterno alla struttura ricettiva denominata Colonia S. Domenico Savio, con previsione di parcheggi interrati;
c) vanno demoliti i due fabbricati, individuati come elementi detrattori del paesaggio;
d) vanno tutelate le fontane presenti con il relativo intorno;
e) vanno previste adeguate aree di sosta e punti di belvedere;
f) va sistemata in sito idoneo l'ecopiazzola, anche prevedendo una recinzione di protezione perimetrale ed assicurando una congrua distanza dalla fontana;
g) per la struttura ricettiva denominata Colonia Mons. Rossetto sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione, nel rispetto dei materiali e delle tipologie tradizionali, per adeguamento igienico-sanitario e tecnologico, previa sistemazione dell'area circostante l'edificio; sono consentiti altresì la sistemazione a terrazza solarium della parte prospiciente la strada e la costruzione di un parcheggio laterale, anche interrato.

Sono fatte salve le previsioni di piano regolatore generale vigente per le parti non in contrasto con le disposizioni dettate dal presente piano di area.

Scheda Q4: S. Michele-Stabiziane

Il quadro Q4 è individuato nelle tavv. 4/B1 e 4/B2 "Sistema della val d'Ansiei".

All'interno di tale quadro:
a) per gli edifici contrassegnati nel prontuario tipologico con i numeri dal 25 a 34 devono essere osservate le disposizioni specifiche contenute nello stesso;
b) per l'albergo ristorante sito in località San Michele sono consentiti i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione, nonchè ampliamento nella misura massima del 40% della volumetria esistente, da realizzarsi nel rispetto dei materiali e delle tipologie tradizionali;
- sistemazione degli spazi esterni con predisposizione di terrazze, solarium e parcheggi, eventualmente anche interrati;

c) per la chiesa valgono le disposizioni contenute nell'articolo 29 delle presenti norme;
d) le aree boscate circostanti gli edifici residenziali in località Tormede devono essere salvaguardate prevedendo, se necessario, la piantumazione di specie arboree del tipo piceo-faggeto.

Sono fatte salve le previsioni di piano regolatore generale vigente per le parti non in contrasto con le disposizioni dettate dal presente piano di area.

Scheda Q5: Palùs - San Marco

Il quadro Q5 è individuato nelle tavv. 4/B1 e 4/B2 "Sistema della val d'Ansiei".

All'interno di tale quadro:
a) per i fabbricati contrassegnati nel prontuario tipologico con i numeri dall'11 al 23, devono essere osservate le disposizioni specifiche contenute nello stesso;
b) va sistemato lo spazio esterno alla struttura ricettiva denominata Colonia Gregoriana, anche prevedendo opportuni parcheggi interrati e provvedendo alla sistemazione della recinzione sul fronte strada mediante la piantumazione di specie locali;
c) vanno tutelate le fontane presenti con il relativo intorno;
d) va opportunamente attrezzata la fermata dell'autobus;
e) l'ecopiazzola va sistemata in posizione idonea prevedendo una recinzione di protezione perimetrale;
f) è consentito l'ampliamento dei fabbricati dell'Azienda Forestale nella misura massima del 10% dell'esistente e nel rispetto dei materiali e delle tipologie originarie;
g) è consentita la realizzazione di strutture e attrezzature leggere, purchè non venga alterato lo stato dei luoghi e vengano realizzate senza interventi e opere edilizie murarie o in cemento da utilizzarsi per lo svolgimento di attività ludico-ricreative, quali l'equiturismo, il gioco delle bocce, tiro con l'arco, ecc., nonchè il cambio di destinazione d'uso per attività agrituristiche.

Sono fatte salve le previsioni di piano regolatore generale vigente per le parti non in contrasto con le disposizioni dettate dal presente piano di area.

Scheda Q6: Federavecchia

Il quadro Q6 è individuato nella tav. 4/B1 "Sistema della val d'Ansiei".

All'interno di tale quadro:
a) per i fabbricati contrassegnati nel prontuario tipologico con i numeri dall'1 al 9 devono essere osservate le disposizioni specifiche contenute nello stesso;
b) la razionalizzazione e/o ristrutturazione delle infrastrutture a rete deve avvenire ricollocando ai bordi dell'ambito prativo le palificate della rete elettrica e telefonica;
c) va opportunamente attrezzata la fermata dell'autobus e convenientemente recintata l'area per l'ecopiazzola;
d) per l'albergo ristorante sito in località Federavecchia (Hotel Cristallo) sono consentiti i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione, nonchè ampliamento pari a un massimo del 50% dell'esistente, da realizzarsi nel rispetto dei materiali e delle tipologie tradizionali, per riqualificazione della struttura ricettiva come nodo significativo del generale sistema dei sentieri;
- sistemazione degli spazi esterni e realizzazione di un'area a giardino e solarium nella parte prospiciente la strada delle Dolomiti;
- parcheggi, anche interrati, da collocarsi lateralmente o nella parte retrostante la struttura alberghiera;

e) per l'edificio adibito a circolo ricreativo (S. Lorenzo) sono consentiti i seguenti interventi:
   - manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione, nonchè adeguamento igienico-sanitario e tecnologico, da realizzarsi nel rispetto dei materiali e delle tipologie tradizionali;
   - sistemazione degli spazi esterni di pertinenza dell'edificio anche per ricavare aree di sosta e parcheggio, da collocarsi lateralmente;
   - sistemazione dello slargo, a valle dell'edificio, come area attrezzata e punto di partenza per passeggiate.

f) per il fabbricato localizzato a Federavecchia indicato nelle cartografie regionali "Soggiorno Alpino" sono consentiti
   - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione , adeguamento impianti igienico - sanitari e tecnologici con ampliamento massimo del 20% delle volumetrie esistenti limitando tale ampliamento alla sopraelevazione del fabbricato principale e per riordinare i corpi perimetrali aggiunti. E' consentita altresì la sistemazione degli spazi esterni per ricavare aree di sosta e parcheggio, ubicato quest'ultimo preferibilmente nella parte retrostante l'edificio.

Sono fatte salve le previsioni di piano regolatore generale vigente per le parti non in contrasto con le disposizioni dettate dal presente piano.

Scheda Q7: Bivio Dogana Vecchia-Campeggio

Il quadro Q7 è individuato nelle tavv. 4/A e 4/B1 "Sistema dei laghi di Misurina e d'Antorno, "Sistema della val d'Ansiei".

All'interno di tale quadro:

a) va riqualificata l'intera area dell'incrocio Bivio Dogana Vecchia come individuata in cartografia allo scopo di mettere in sicurezza l'incrocio viario esistente, attraverso un sistema di circolazione a rotatoria, da realizzarsi sfruttando l'orografia del sito, e, nel contempo, rendere fruibile la stele monumentale della Grande Guerra;

b) va spostata in posizione più idonea, distante dalla torbiera, e attrezzata convenientemente la fermata dell'autobus esistente;

c) va prevista un'area di parcheggio con funzione di scambio intermodale con il treno di Misurina, previa verifica di fattibilità in ordine alle condizioni idrogeologiche e paesaggistiche. Il disegno delle aree a parcheggio deve seguire la conformazione planoaltimetrica dei suoli, con una viabilità interna sviluppata su tracciati paralleli alle curve di livello e aree di sosta organizzata a pettine su balze successive con interposti terrapieni erbosi, che dividendo i vari livelli, schermano la presenza delle auto.

   Le aree a parcheggio che attraversano il bosco devono essere organizzate attraverso stalli per la sosta che si insinuano tra la vegetazione, disposti diradati, in modo da salvaguardare le essenze arboree di pregio preesistenti;

d) vanno previsti percorsi pedonali attrezzati di collegamento tra l'area a parcheggio, le fermate dei bus, il capolinea del treno di Misurina, il campeggio.

Prescrizioni e vincoli
I percorsi ciclo-pedonali devono essere realizzati con tecniche di bioingegneria naturalistica.

L'area tra la SS 48 bis e il campeggio deve essere salvaguardata in quanto attraversata da una fitta e complessa rete di ruscelli e salti d'acqua naturali che generano un ambiente umido ed un sottobosco di rara bellezza, pertanto per i collegamenti pedonali, cliclabili, equitabili e veicolari deve essere riutilizzato e restaurato il percorso ed il ponte esistenti.

L'area a parcheggio deve essere realizzata prioritariamente agli altri interventi previsti nella scheda Q8.

Fino al completamento della linea del Treno di Misurina, dal Lago al campeggio deve essere previsto un collegamento (bus-navetta o altro) fino al centro di Misurina per inibire la sosta lungo il lago e incentivare il parcheggio nelle aree previste.

Scheda Q8: Lago d'Antorno

Il quadro Q8 è individuato nella tav. 4/A "Sistema dei laghi di Misurina e d'Antorno".

All'interno di tale quadro:
a) è vietata la sosta dei veicoli sulla carreggiata stradale ed in fregio alle sponde lacuali;
b) è consentita la realizzazione di uno scivolo di alaggio, da costruirsi con tecniche di ingegneria naturalistica, per consentire il varo dell'imbarcazione necessaria alle operazioni di manutenzione e pulizia del lago;
c) va convenientemente valorizzato e salvaguardato il ruscello dal versante a monte fino alla immissione sul lago;
d) in fregio al lago possono essere previsti un percorso pedonale su fondo naturale e delle aree di sosta attrezzata finalizzate alla fruizione del lago;
e) va prevista, come da indicazioni cartografiche, un'ecopiazzola opportunamente recintata;
f) per l'edificio adibito ad albergo-ristorante sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione, nonchè ampliamento pari a un massimo del 50% del volume esistente, nel rispetto dei materiali e delle tipologie tradizionali, allo scopo di riqualificare l'intera struttura ricettiva. Tale ampliamento è subordinato alla sistemazione degli spazi circostanti l'edificio, da attuare mediante la realizzazione di una balconata verde per la parte prospiciente il lago, di aree di sosta, da collocarsi lateralmente all'albergo, con fondo non asfaltato e dotate di una rete per intercettare le acque superficiali di ruscellamento, e di una fermata del treno convenientemente attrezzata;
g) va previsto il recupero del tracciato della strada militare per Forcella Longeres e Malga Rinbianco con tecniche e modalità costruttive compatibili con il rispetto dei valori ambientali.

Scheda Q9: Forcella Longeres - Rifugio Auronzo

Il quadro Q9 è individuato nella tav. 4/A "Sistema dei laghi di Misurina e d'Antorno".

All'interno di tale quadro:

a) vanno riorganizzati gli spazi a parcheggio mediante la sistemazione degli stessi su tre piani sfalsati, in linea e a mezza costa, seguendo le curve di livello, e nel rispetto delle tutele di cui alla legge regionale 15 novembre 1974, n.53 e successive modificazioni. In particolare va previsto un parcheggio basso per i veicoli di trasporto collettivo, un parcheggio intermedio per i camper e simili senza stazionamento a fini di pernottamento e campeggio e un parcheggio alto per gli autoveicoli. L'attuale area a parcheggio per veicoli di trasporto collettivo va riorganizzata realizzando i servizi di supporto necessari nel rispetto dei valori ambientali propri della zona. L'area a parcheggio a monte del Rifugio Auronzo deve essere riconvertita a balconata panoramica, attrezzata per la fruizione del paesaggio;

b) va prevista la dismissione e rinaturalizzazione degli spazi a parcheggio di cui al punto a) dopo il completamento del sistema di comunicazione previsto all'art. 23;

c) va riorganizzata la viabilità, prevedendone esclusivamente l'uso pedonale per i tratti dall'attuale parcheggio al Rifugio Auronzo e alla prevista balconata panoramica;

d) è consentita la realizzazione di un percorso pedonale attrezzato tra il Rifugio Auronzo e la balconata panoramica;

e) sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione, nonchè ampliamento del Rifugio Auronzo per un massimo del 20% dei volumi esistenti subordinato alla ricomposizione planivolumetrica del fabbricato, da attuarsi mediante demolizione del manufatto retrostante e riduzione dell'impatto visivo del rifugio, attraverso l'articolazione dei volumi e delle falde di copertura e alla sistemazione delle scarpate antistanti l'edificio e degli spazi a belvedere, anche ricavando uno spazio ad uso solarium.
Devono essere utilizzati colori, materiali e tecniche costruttive proprie della tradizione locale, fondo lapideo per la sistemazione degli slarghi circostanti l'edificio, e materiale non riflettente per la copertura;

f) va vietata sul tetto del rifugio e nell'ambito della scheda Q9 la installazione di antenne e ripetitori che per forma e dimensioni possano disturbare la percezione del paesaggio;

g) le recinzioni e le barriere di protezione devono essere realizzate in modo tale da consentire un corretto inserimento ambientale;

h) è ammessa la realizzazione di una linea elettrica per alimentare le strutture site nell'area da realizzarsi con cavo interrato e comunque in modo da non compromettere il valore ambientale del sito.

TITOLO VI
AMBITO DEL LAGO DI MISURINA

Art. 33 Norme specifiche

Il piano di area individua nella tav. 5 "Ambito del lago di Misurina" cinque comparti, come disciplinati dalla legge regionale 27 giugno 1985, n.61 e successive integrazioni e modificazioni in cui è stato diviso il centro urbano di Misurina: comparto della Salute (C1), comparto Alberghi del Pausà (C2), comparto Grand Hotel Misurina (C3), comparto Porta a settentrione (C4), comparto Angolo del silenzio (C5).

Direttive
Il Comune predispone per ogni singolo comparto un piano particolareggiato **anche** recependo singoli progetti di iniziativa privata o consortile, secondo le indicazioni contenute nella tav. 5 "Ambito del lago di Misurina" e nel presente articolo e definendo la quantificazione degli oneri e degli standard di legge, in riferimento ai singoli interventi edilizi.

Il Comune inoltre, previa adeguata motivazione, può verificare, anche rettificandolo, il perimetro dei singoli comparti, nonchè può apportare eventuali variazioni al disegno di piano, nei limiti fissati dalla L.R. 1 settembre 1993, n.47 e successive modificazioni.

Per le aree ricadenti all'interno dello spazio di equilibrio fornisce indicazioni sui materiali e le tipologie da utilizzare per la sistemazione coordinata del corridoio urbano interessante i vari comparti.

Le denominazioni presenti nella tav. 5 "Ambito del lago di Misurina" sono correlate alle specifiche proposte di fruizione turistica degli spazi medesimi; il Comune, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, può indicare specializzazione diverse e intitolare i luoghi anche recuperando la toponomastica locale storica.

Prescrizioni e vincoli
La destinazione di zona delle aree ricadenti all'interno dei 5 comparti è unificata ed assume classificazione Z.T.O. D Speciale, Turistico-Ricettiva, nella quale sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: attività commerciali e artigianali al minuto, residenza, attività alberghiere, attività terapeutiche, attività turistico - ricettive e altre connesse a queste ultime. Sono escluse dalla nuova classificazione le aree e le pertinenze su cui insistono i fabbricati contrassegnati nella tav. n° 5 dai seguenti numeri: 1 - 6 - 11 - 15, che assumono destinazione di Z.T.O. F, interesse comune.

Il parcheggio, la balconata sul lago, la passeggiata pensile, le passeggiate al coperto e quota parte dello spazio pluriuso sono da computarsi come aree a standard secondario.

La posizione degli ampliamenti, delle sopraelevazioni e delle verande come definite nella tav. 5 del piano di area è vincolante, salvo che per modesti spostamenti finalizzati a una migliore localizzazione dei fabbricati in relazione alla situazione planialtimetrica del sito.

I giardini di pietra sono spazi multiuso, attrezzati per il pic-nic e il relax, anche parzialmente coperti, costituiti da un insieme di elementi di arredo urbano e inseriti in un

disegno unitario del verde; devono essere realizzati con le stesse tipologie costruttive e con gli stessi materiali. La posizione individuata nella tavola di progetto è indicativa.

I tre pontili sul lago devono essere realizzati con pavimentazione a tavolato ligneo e rimossi durante i periodi di non utilizzo.

La balconata sul lago, finalizzata al passeggio e alla fruizione del lago, deve essere realizzata, per la parte a nord, utilizzando pavimentazione lapidea o similare e per la parte ricadente all'interno del comparto C2, ove non interessata da percorsi pedonali, ripristinando la cotica erbosa.

Sono consentiti ampliamenti interrati destinati a parcheggio e servizi attinenti le attività turistico-ricettive, nel rispetto dell'andamento orografico del suolo: tali ampliamenti sono esclusi dal computo della volumetria consentita per i singoli edifici.

Gli accessi carrai, la cui individuazione nella tav. 5 è indicativa, devono servire di massima più utenze, devono essere realizzati in modo tale da non costituire intralcio e pericolo alle altre viabilità, e devono essere inseriti correttamente nel contesto ambientale minimizzandone l'impatto visivo.

Eventuali aree a parcheggio per servizi di pronto soccorso o di sicurezza pubblica devono essere individuate in sede di piano particolareggiato, preferibilmente non in fronte lago.

Le aree di sosta previste per il carico e scarico devono essere correttamente inserite con il contesto circostante.

Il sentiero pedonale indicato nella tav. 5 come galleria verde deve essere realizzato su fondo naturale e opportunamente attrezzato.

Il sentiero pedonale indicato nella tav. 5 come galleria blu deve essere realizzato su fondo naturale ed opportunamente attrezzato per i soggetti con problemi di mobilità (disabili, anziani,ecc.), nonchè può essere utilizzato come percorso per lo sci da fondo.

La progettazione dei diversi comparti deve contenere, con particolare attenzione alla parte relativa allo spazio di equilibrio, precise soluzioni del sistema illuminante, avvalendosi delle indicazioni proprie dell'architettura della luce.

Per l'edificio contrassegnato con il n.1 sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione, nonchè ampliamento pari a un massimo del 10% della volumetria esistente, nel rispetto della tipologia delle "case cantoniere" e a condizione che siano eliminate superfetazioni e box esistenti e siano realizzati interventi atti a mitigare l'impatto visivo prodotto dal deposito di materiali inerti stoccati nell'area finitima il fabbricato.

Per gli edifici contrassegnati con i numeri 29 e 30 è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria nel rispetto delle caratteristiche tipologiche originarie.

Gli edifici contrassegnati con i numeri 9, 36 e 37 devono essere demoliti; per le demolizioni comprese all'interno del comparto, queste devono effettuarsi contestualmente ai lavori di avvio sul comparto; per le demolizioni previste all'esterno

del comparto, modalità e tempi sono da stabilire in sede di strumento urbanistico comunale.

Fino all'approvazione del piano particolareggiato nel relativo comparto sono consentiti esclusivamente interventi relativi ad opere di sicurezza, adeguamento igienico-sanitario, manutenzione ordinaria e straordinaria.

In sede di redazione del piano particolareggiato, può essere previsto, all'interno degli ampliamenti consentiti, un volume massimo di 300 mc. da destinare a residenza di servizio alle singole attività produttive.

Sono immediatamente consentiti gli interventi relativi alla realizzazione dello standard secondario, come definito nel presente articolo.

Per ogni singolo comparto, oltre a quanto contenuto nel presente articolo, si applicano le disposizioni normative specifiche di seguito riportate.

Per il larice-cembreto tipico, i prati stabili e i prati umidi si applicano le disposizioni specifiche di cui agli articoli 4 e 5 delle presenti norme. Sono ammessi interventi per ragioni di sicurezza o quelli puntualmente previsti dal disegno di piano.

Comparto della Salute - C1

a) Spazi aperti.
   In tali aree, libere da edificazioni, va previsto:
   1) il recupero del giardino geometrico adiacente alla casa di cura;
   2) la sistemazione a belvedere del sagrato della Chiesa di Misurina;
   3) la sistemazione a belvedere e/o a giardino di pietra della parte compresa tra la strada statale delle Dolomiti e la quinta edilizia del fabbricato contrassegnato nella tavola 5 con il n.2;
   4) la sistemazione a prato verde della parte compresa tra il bordo del lago e il fabbricato contrassegnato nella tavola 5 con il n° 5 e la realizzazione, attraverso un corretto inserimento ambientale, della viabilità alle diverse scale;
   5) la manutenzione costante delle aree a prato;
   6) la realizzazione di una fermata del treno di Misurina, con servizi accessori, nel rispetto delle tipologie e materiali tipici del luogo;
   7) la eliminazione dei guard-rail metallici situati lungo i bordi stradali.

b) Edifici.
   1) Edificio n.2: sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, da realizzarsi nel rispetto dell'andamento orografico del terreno e della tipologia dell'edificio esistente. Devono inoltre essere contestualmente eliminati i box prefabbricati esistenti;
   2) Edificio n.3: sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, nonchè ampliamento pari a un massimo del 50% della volumetria esistente da realizzarsi secondo le indicazioni riportate nella tavola 5 e mediante l'uso di tipologie, caratteristiche architettoniche e materiali tali da consentire un corretto inserimento ambientale;
   3) Edificio n.4: sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè di restauro e l'utilizzo dell'edificio per attività complementari a quella sanitaria;
   4) Edificio n.5: sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, nonchè la sistemazione delle terrazze e verande fronte lago e il

recupero del piano sottotetto funzionale alle attività di ospitabilità e sanitarie della struttura esistente. E' consentito l'ampliamento sul lato verso Auronzo, per la realizzazione di una piscina coperta e di una sala polivalente per attività sportive, ricreative, culturali e convegnistiche per una superficie utile pari a un massimo di 1200 mq., funzionalmente collegate alla Casa di cura e da realizzarsi attraverso volumi ipogei che sfruttino la conformazione naturale dei suoli in modo da non alterare la percezione dei prati intorno alla casa di cura stessa;

5) Edificio n.6: sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro;
6) Edificio n.8: sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, nonchè ampliamento pari a un massimo del 30% della volumetria esistente per la realizzazione di una veranda fronte lago e per l'adeguamento tecnologico dell'impianto di risalita, a condizione che l'edificio sia riqualificato secondo i caratteri tipici dell'architettura montana e prevedendo una copertura a due falde, con un'inclinazione pari a circa 35 gradi sull'orizzontale e linea di colmo parallela al lato più lungo.

Comparto Alberghi del Pausà - C2

a) Spazi aperti.
In tali aree, libere da edificazioni, va previsto:
1) la realizzazione della terrazza verso il lago in modo da consentire il transito pedonale, manifestazioni culturali all'aperto e per lo svago, anche sistemando la stessa mediante l'uso di gradonature, al fine di permettere un possibile utilizzo della parte sottostante per parcheggio interrato. Possono essere altresì previste strutture leggere temporanee di copertura;
2) la sistemazione dello spazio pluriuso individuato nella tavola 5, con attrezzature legate al tempo libero e allo sport (tennis, pallavolo, bocce, ecc.) e relativi servizi; all'interno di tale spazio può essere individuata un'area per l'atterraggio di eliambulanze. La morfologia del suolo può essere modificata utilizzando le tecniche dell'architettura di terra;
3) l'organizzazione delle piazze individuate in cartografia, destinando prevalentemente la Piazza Paradiso (P) a luogo di ristoro e di socialità, la Piazza Corte Luna (C) come spazio per mercatini al minuto e artigianato e la Piazza della Musica (M) per l'ascolto della musica. La realizzazione delle stesse va effettuata con materiali, colori e tecnologie coordinate e conformi alla fruizione prevalente. Sono vietate le recinzioni dei fabbricati prospicienti le piazze, fatto salvo quelle necessarie per la sicurezza di edifici pubblici;
4) la realizzazione della passeggiata al coperto, come individuata nella tavola 5, attraverso un sistema coordinato di diversi elementi di arredo urbano, quali punti luce, sedute, portali aperti, pavimentazione, organizzati su un percorso parzialmente coperto;
5) la realizzazione di un portico di collegamento tra la Piazza Paradiso, la Piazza Corte Luna e la passeggiata al coperto, la cui individuazione nella tavola 5 è da intendersi indicativa. La tipologia e i materiali devono essere compatibili e coordinati con le quinte edilizie circostanti;
6) la definizione del bordo a monte della Piazza della Musica con giardini pensili floreali, da realizzarsi sagomando il profilo dei suoli con gradoni in pietra o legno;
7) la realizzazione del parcheggio previa verifica di fattibilità in ordine alle condizioni idrogeologiche e paesaggistiche con la possibilità, in caso di esito negativo, di proporre localizzazioni alternative, anche esterne all'area interessata dal presente comparto. Il parcheggio previsto deve seguire la conformazione

planoaltimetrica del pendio con viabilità interna sviluppata su tracciati paralleli alle curve di livello e aree di sosta organizzate a pettine su balze successive con interposti terrapieni erbosi, che dividendo i vari livelli, schermano la presenza delle auto.

Le aree a parcheggio che attraversano il bosco devono essere organizzate attraverso stalli per la sosta che si localizzano tra la vegetazione, disposti diradati, in modo da salvaguardare le essenze arboree di pregio esistenti;

8) la realizzazione di un giardino alberato, area verde con funzione prevalente di filtro tra l'area a parcheggio ed il resto degli edifici;
9) la realizzazione di percorsi ciclopedonali di collegamento tra il parcheggio, lo spazio di equilibrio e la balconata sul lago.

b) Edifici.
1) Edificio n.7: sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, nonchè, per esigenze funzionali, ampliamento pari a un massimo del 90% della volumetria esistente, comprensivo di una veranda fronte lago, da realizzarsi nel rispetto delle tipologie e materiali tipici del luogo;
2) Edificio n.10: sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, nonchè ampliamento del 50% della volumetria esistente, comprensivo della trasformazione del piano terra fronte lago in veranda funzionale all'insediamento di attività ricettive;
3) Edificio n.11: va salvaguardato come edificio di "architettura moderna", per il quale sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento igienico-sanitario e tecnologico;
4) Edificio n.12: sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, nonchè ampliamento, nel rispetto di quanto indicato nella tavola 5, pari a un massimo del 70% del volume esistente, esclusivamente per aumentare la ricettività della struttura alberghiera esistente e per dotare la stessa di servizi di supporto (quali solarium, piscina coperta, palestra, sala giochi, discoteca, ecc.). Tale ampliamento è comprensivo della veranda individuata e della sopraelevazione, finalizzata alla costituzione di una quinta edilizia omogenea sulla piazza;
5) Edificio n.13: sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione, nonchè l'adeguamento alle normative di sicurezza vigenti, nel rispetto della tipologia e dei materiali originali;
6) Edificio n.14: sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, nonchè ampliamento, nel rispetto di quanto indicato nella tavola 5, pari a un massimo del 100% della volumetria esistente per attività alberghiera, da realizzarsi con tipologia e caratteristiche architettoniche analoghe all'originario e prevedendo un portico di collegamento tra le due piazze come individuato nella tavola 5;
7) Edificio n.15: sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, nonchè ampliamento pari a un massimo del 10% della volumetria esistente;
8) Edificio n.16: sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, nonchè ampliamento del 50% della volumetria esistente, da realizzarsi con tipologie e caratteristiche architettoniche analoghe all'originario. Sul fronte verso la piazza Corte Luna va prevista la realizzazione di un portico di collegamento come disciplinato all'art. 33 - Comparto Alberghi del Pausà - lettera a) - punto 5 delle presenti norme. Il portico deve essere di uso pubblico e la sua volumetria non è conteggiata ai fini dell'ampliamento consentito. La copertura deve essere a due falde con una inclinazione sull'orizzontale pari a circa 35° a linea di colmo parallela al lato più lungo; il numero dei piani non

deve essere superiore a tre, compreso l'eventuale sottotetto abitabile. I garages e i parcheggi devono essere ricavati in interrato sfruttando la pendenza dei terreni; l'accesso agli stessi non deve avvenire fronte piazza;

9) Edificio n.17: è prevista una ridefinizione tipologia e volumetrica dello stesso da realizzarsi mediante l'ampliamento come indicato nella tav. 5, del 70% della volumetria esistente finalizzata alla creazione di un volume unitario verso la piazza e il lago. Sul fronte verso la piazza Corte Luna va prevista la realizzazione di un portico di collegamento come disciplinato all'art. 33 - Comparto Alberghi del Pausà - lettera a) - punto 5 delle presenti norme. Il portico deve essere di uso pubblico e la sua volumetria non è conteggiata ai fini dell'ampliamento consentito. La copertura deve essere a due falde con una inclinazione sull'orizzontale pari a circa 35° a linea di colmo parallela al lato più lungo; il numero di piani non deve essere superiore a quattro, compreso l'eventuale sottotetto abitabile. I garages e i parcheggi devono essere ricavati in interrato sfruttando la pendenza dei terreni, l'accesso agli stessi non deve avvenire fronte piazza;
10) Edificio n.18: sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, nonchè ampliamento pari a un massimo del 100% della volumetria esistente, secondo quanto indicato nella tav. 5, finalizzato alla riorganizzazione delle attività presenti. Il nuovo volume deve avere la stessa altezza dell'edificio esistente e deve essere realizzato con copertura unitaria a due falde, con inclinazione sull'orizzontale pari a circa 35° e linea di colmo unica parallela al lato più lungo. Il prospetto fronte lago deve essere integrato con il sistema degli elementi di arredo propri della passeggiata coperta. I garages e i magazzini non devono avere accesso dal fronte lago e l'ubicazione dei parcheggi deve essere retrostante l'edificio;
11) Edificio n.19: sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, nonchè ampliamento pari a un massimo del 70% della volumetria esistente per attività ricettivo- alberghiere, comprensivo di verande - vetrate fronte piazza e fronte lago, nel rispetto del sedime relativo alla superficie coperta o mediante sopraelevazione, con copertura a due falde, inclinazione sull'orizzontale pari a circa 35° e linea di colmo unica parallela al lato più lungo.
    Le facciate prospicienti i luoghi pubblici vanno preferibilmente organizzate a terrazza - ballatoio pensile, attrezzato con sistemazioni floreali.
    I garages e i parcheggi devono essere ricavati in interrato e l'accesso agli stessi non deve avvenire fronte piazza o fronte lago.
    Il volume dell'edificio deve essere di sviluppo semplice ed integrarsi con la conformazione planimetrica della piazza e dei giardini pensili floreali;
12) Edificio n.20: sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, nonchè ampliamento pari a un massimo dell'80% della volumetria esistente per attività ricettivo - alberghiere, comprensivo di verande-vetrate fronte piazza e fronte lago, nel rispetto di quanto indicato nella tavola 5 o mediante sopraelevazione, con copertura a due falde, inclinazione sull'orizzontale pari a circa 35° e linea di colmo unica parallela al lato più lungo.
    Le facciate prospicienti i luoghi pubblici vanno preferibilmente organizzate a terrazza - ballatoio pensile attrezzato con sistemazioni floreali.
    I garages e i parcheggi devono essere ricavati in interrato e l'accesso agli stessi non deve avvenire fronte piazza o fronte lago.
    Il volume dell'edificio deve essere di sviluppo semplice ed integrarsi con la conformazione planimetrica della piazza e dei giardini pensili floreali.

Comparto Grand Hotel Misurina - C3

a) Spazi aperti.
In tali aree, libere da edificazioni, va previsto:
1) la sistemazione della Piazza del Caffè Concerto, come individuata nella tavola 5, da realizzarsi recuperando di massima le indicazioni progettuali contenute nel Piano Regolatore di Misurina, redatto dall'arch. Riccardo Alferè;
2) la realizzazione della passeggiata, come individuata nella tavola 5, attraverso un sistema coordinato di diversi elementi di arredo urbano, quali punti luce, sedute, portali aperti, pavimentazione.

b) Edifici.
1) Edifici n.21 e n.22: sono da demolire; è ammessa la realizzazione di un unico fabbricato secondo lo schema tipo - morfologico già definito nel progetto di P.R.G. del comune di Misurina del 1942 per una volumetria massima di 1500 mc. Almeno il 50% del volume previsto deve essere destinato ad attrezzature di uso pubblico. Lo sviluppo planimetrico del fabbricato e la facciata fronte lago devono avere andamento costante, forometria regolare e un portico ricavato nella sagoma dell'edificio sul lato prospiciente la piazza, di collegamento tra la passeggiata e il Grand Hotel Misurina, come individuato nella tavola 5. Il portico deve essere di uso pubblico e la sua volumetria non è conteggiata ai fini dell'ampliamento consentito. La parte compresa tra la piazza del Cafè Concerto e il lago di Misurina dovrà preferibilmente essere rinaturalizzata;
2) Edificio n.23: sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione, nonchè l'ampliamento dell'edificio e la realizzazione di uno spazio veranda per una volumetria massima pari a l 25% dell'esistente, nel rispetto di quanto indicato nella tav. 5 del piano di area. Gli interventi consentiti devono essere realizzati nel rispetto della tipologia esistente e con l'utilizzo di materiali tradizionali, nonchè sono subordinati alla sistemazione della cotica erbosa nel declivio retrostante l'edificio e degli spazi di parcheggio fronte lago da nascondere attraverso architetture di terra, muretti in pietra o sistemazioni a verde;
3) Edificio n.24: sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, nonchè ampliamento fino a un massimo del 70% del volume esistente, come indicato nella tavola 5, nel rispetto dei materiali e delle caratteristiche esistenti;
4) Edificio n.25: sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, nonchè ampliamento del 10% del volume esistente per adeguamento igienico - sanitario. Gli interventi consentiti devono essere realizzati in modo tale da valorizzare i caratteri tipici dell'edilizia delle "case cantoniere";
5) Edificio n.26: sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, nonchè ampliamento pari a un massimo del 25% della volumetria esistente, comprensivo di una attrezzatura di interesse collettivo destinata ad Auditorium (A) e di una veranda - terrazza fronte lago, nel rispetto di quanto indicato nellā tavola 5. Gli ampliamenti consentiti devono essere realizzati nel rispetto dei caratteri architettonici propri del complesso edilizio e previa demolizione della porzione indicata nella tavola 5. I parcheggi devono essere ricavati al piano interrato e l'accesso agli stessi non deve avvenire fronte piazza;
6) Edificio n.27: sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione, nonchè ampliamento del 25% del

volume esistente, come indicato nella tav. 5, nel rispetto dei materiali e delle tecnologie costruttive dei luoghi, prevedendo una copertura unitaria a due falde, con una inclinazione pari a circa 35° sull'orizzontale a linea di colmo unica parallela al lato più lungo dell'edificio;

7) va demolito l'edificio n.28 e l'attività commerciale esistente va ubicata all'interno del Comparto C3.

Comparto Porta a settentrione - C4

a) Spazi aperti.
In tali aree, libere da edificazioni, va previsto:

1) la realizzazione del parcheggio come indicato nella tavola 5.
La particolare orografia dei suoli e natura dei terreni non consente di realizzare parcheggi interrati. Per la realizzazione dell'opera si consiglia la messa in posto di un manto di "geotessile" per favorire un tetto filtrante idoneo anche per ripartire i carichi e ridurre i cedimenti. Va inoltre prevista la messa in opera di una rete drenante, costituita da tubazioni microforate con scarico all'esterno dell'area. Si consiglia di mantenere e/o realizzare una canaletta di guardia perimetrale. Il parcheggio deve seguire, di massima, l'andamento orografico del suolo ed è fatto divieto di alterare in maniera sostanziale, con riporti od altro, le quote altimetriche esistenti. Devono essere previsti idonei interventi di mitigazione visiva;

2) la sistemazione della Piazza Porta Nord, come spazio aperto pavimentato ed attrezzato, di cerniera tra il prato stabile a nord, il bosco di S. Angelo, il parcheggio e la fermata del tram. Devono essere predisposti elementi di arredo urbano per il ricovero ed il parcheggio delle biciclette, sedute e tavoli per il picnic, ecopiazzole, pannelli con indicazione e/o descrizione dei luoghi, passeggiate e sentieri. E' consentita l'installazione di chioschi temporanei stagionali per il ristoro, da realizzarsi con materiali e tecnologie tali da consentirne un corretto inserimento ambientale.

b) Edifici.

1) Edificio n.31: sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, nonchè ampliamento pari ad un massimo del 10% della volumetria esistente, per scopi di mitigazione visiva ambientale.
Le attrezzature necessarie devono essere installate tenendo conto della conformazione e della fragilità ambientale dei luoghi;

2) Edificio n.32: sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, nonchè ampliamento, mediante sopraelevazione, del 25% della volumetria esistente finalizzato ad attività ricettivo-turistico-alberghiera. L'altezza massima consentita è di quattro piani compreso il sottotetto abitabile.
La copertura deve essere unica, a due falde, con inclinazione sull'orizzontale pari a circa 35° e linea di colmo parallela al lato più lungo;
A valle dell'edificio, lungo la S.S. 48 bis, sul lato sinistro verso Dobbiaco, è consentita la realizzazione della stazione di servizio-rifornimento; è prevista altresì la possibilità di realizzare un fabbricato di servizio e abitazione per un massimo di 800 mc.

3) Edificio n.35: sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, nonchè ampliamento pari a un massimo del 70% della volumetria esistente, per la sopraelevazione e per la realizzazione di una veranda-vetrata fronte piazza, come da indicazioni contenute nella tavola 5, tale da integrarsi con gli elementi progettuali propri della piazza.

Comparto Angolo del Silenzio - C5

a) Spazi aperti.
In tali aree, libere da edificazioni, va previsto:

1) per la torbiera, l'attuazione di una bonifica ambientale dell'area attualmente adibita a campeggio, per il quale è prevista la rilocalizzazione dal presente piano, asportando il materiale di riporto soprastante la torbiera e demolendo ogni sovrastruttura esistente, ivi compreso il tratto di strada per il lago d'Antorno e per il Rifugio Auronzo, prevedendone lo spostamento verso nord.
Deve essere attuato il ripristino ambientale dei suoli e delle specie spontanee tipiche della torbiera per ristabilire l'equilibrio ecologico del sistema torbiera-lago;
2) la demolizione del terrapieno della strada che occlude il naturale deflusso delle acque verso il lago, sostituendola con il ponte dei suoni, passerella pedonale, da realizzarsi mediante l'uso di strutture leggere, metalliche o lignee, che permettano il libero deflusso delle acque dalla torbiera al lago e con pavimentazione a tavolato ligneo;
3) la sistemazione della Piazza del Silenzio da destinarsi alla contemplazione del lago.
E' ammessa l'installazione di strutture coperte leggere temporanee, da realizzarsi con materiali e tecnologie tali da consentirne un corretto inserimento ambientale.
Non sono ammessi parcheggi a raso; i parcheggi dell'albergo esistente, individuato al n.33 nella tav. 5, devono essere ricavati al piano interrato e l'accesso agli stessi non deve avvenire fronte piazza;
4) la sistemazione della Piazza Lunga come spazio ordinato planimetricamente, anche su livelli diversi costituiti da terrapiani e da dossi naturali, che ne delineino la caratterizzazione formale. Devono essere previsti una pavimentazione unitaria, l'interramento delle palificate e un impianto di illuminazione urbana che ne valorizzi la conformazione planoaltimetrica;
5) la sistemazione dell'area a parcheggio ubicata a nord della strada per il lago d'Antorno con tecniche di bioingegneria naturalistica tali da consentire il ruscellamento delle acque sotterranee e di quelle superficiali da monte verso il lago, senza inquinamento delle stesse. Deve essere predisposto un sistema a vasca stagna e svuotamento periodico, per la raccolta dei residui oleosi rilasciati dalle auto in sosta e appositi filtri per la depurazione delle acque di suolo. L'area a parcheggio deve seguire la conformazione planoaltimetrica esistente e la presenza delle auto in sosta deve essere schermata attraverso sagomature dei suoli e differenze di quota. Devono essere previsti una pavimentazione unitaria analoga a quella della piazza lunga, l'interramento delle palificate e un impianto di illuminazione a raso terra che segnali gli spazi di sosta.

b) Edifici.

1) Edificio n.33: sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, nonchè ampliamento pari a un massimo del 75% della volumetria esistente, secondo quanto indicato nella tavola 5 e subordinato alla realizzazione di parcheggi interrati, alla eliminazione di quelli a raso esistenti, nonchè alla sistemazione della Piazza del Silenzio.
La copertura deve essere a due falde, con inclinazione sull'orizzontale pari a circa 35° e linea di colmo parallela al lato più lungo;
2) Edificio n.4: è prevista la demolizione, secondo quanto disposto al punto 1) della precedente lettera a);

TITOLO VII
NORME COMUNI

Art. 34 Edifici rurali

Direttive
Il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico, integra il Prontuario tipologico, completando il censimento degli edifici rurali esistenti all'interno dell'ambito disciplinato dal presente piano di area e definendo per ciascuno di essi una scheda progettuale redatta secondo la metodologia predisposta nel Prontuario stesso.

Prescrizioni e vincoli
Finchè il Comune non provvede ai sensi delle direttive del presente articolo, per gli annessi rustici originariamente funzionali all'attività agricola o zootecnica di montagna, non censiti e disciplinati nel Prontuario tipologico, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 35 Mezzi motorizzati

Prescrizioni e vincoli
E' vietato il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade, sui sentieri, sulle mulattiere, sulle piste da sci, sui tracciati degli impianti di risalita, secondo quanto previsto dalla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono esclusi da tale divieto i mezzi necessari per i lavori agricoli e boschivi, i mezzi della protezione civile, del Soccorso Piste, del Soccorso Alpino, dell'assistenza sanitaria e veterinaria e della manutenzione delle piste da sci esistenti.

Art. 36 Recinzioni

Prescrizioni e vincoli
Nelle zone classificate agricole dalla strumentazione urbanistica comunale vigente sono consentite recinzioni esclusivamente dell'area di pertinenza del fabbricato e/o a protezione delle coltivazioni orticole e delle attività silvo-pastorali, da realizzarsi nel rispetto delle tipologie di cui all'Allegato D delle presenti norme, nonchè le recinzioni temporanee per la sicurezza dei cantieri.

Sono comunque vietate le recinzioni di porzioni ampie del territorio, che possono ostacolare le operazioni di estinzione degli incendi e il passaggio degli ungulati.

Art. 37 Misure di prevenzione degli incendi

Prescrizioni e vincoli
E' consentita l'attivazione di misure per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, quali l'approntamento di serbatoi o di invasi, la deviazione di acquedotti esistenti e la creazione di fossi frangifuoco, da realizzarsi mediante tecniche di ingegneria naturalistica come riportate nel Manuale Tecnico di Ingegneria Naturalistica di cui all'art. 2 lettera e).

Art. 38 Insegne e cartelloni pubblicitari

Direttive

Il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, definisce le tipologie, le caratteristiche e i materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, nonchè predispone un piano per la riorganizzazione della cartellonistica esistente, anche prevedendone l'allontanamento e/o la rilocalizzazione, per aumentare la sicurezza stradale e per migliorare la percezione visiva del contesto ambientale.

Prescrizioni e vincoli

Finchè il Comune non provvede ai sensi delle direttive del presente articolo, non è consentita l'installazione di insegne, cartelli indicatori e cartelloni pubblicitari, fatto salvo i cartelli indicatori di pubblici servizi, attrezzature ricettive, per la ristorazione e l'assistenza stradale presenti nelle immediate vicinanze.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 Adeguamento del P.T.R.C.

I contenuti del piano di area, in quanto complesso di determinazioni puntuali e specificazioni a scala di maggior dettaglio, prevalgono, in caso di difformità, sui contenuti del P.T.R.C., costituendone l'automatico adeguamento, ai sensi dell'articolo 34, ultimo comma della legge regionale 27.06.85, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni.

Il piano di area comprende:

a) parte dell'ambito per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali denominato "Antelao-Marmarole-Sorapis", individuato dal P.T.R.C.;
b) parte dell'area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale, denominata "Dolomiti di Sesto, Auronzo e Comelico", individuata dal P.T.R.C.;
c) l'area di tutela paesaggistica di interesse regionale soggetta a competenza degli Enti Locali, denominata "Lago di Misurina", individuata dal P.T.R.C.

Per la parte di territorio di cui al comma precedente, lettera a), dall'adozione del presente piano, non si applicano le norme specifiche di tutela, previste dal titolo VII, scheda n. 14, delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. Il Piano Ambientale "Antelao-Marmarole-Sorapis" dovrà recepire le direttive di cui al presente piano di area per la parte di territorio ricadente nel suo ambito.

Per la parte di territorio di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo, dall'approvazione del presente piano non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 7, 8 dell'art. 34 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. Il Piano Ambientale "Dolomiti di Sesto, Auronzo e Comelico" dovrà recepire le direttive di cui al presente Piano di area per la parte di territorio ricadente nel suo ambito.

Per l'area di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo, dall'approvazione del presente piano non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6, 7 dell'art. 35 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C. Il presente Piano di area sostituisce il piano ambientale "Lago di Misurina" di cui all'art. 35 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C.

Art. 40 Adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici

La Provincia, ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, punto 1 della legge regionale 27.06.85, n.61 e successive modificazioni, adegua il Piano Territoriale Provinciale, alle direttive del presente piano di area e ne recepisce le prescrizioni e i vincoli.

Il Comune, ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, punto 2, lettera a) della legge regionale 27.06.85, n. 61 e successive modificazioni, il cui territorio è compreso nell'ambito del presente piano di area, adegua e meglio precisa, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, lo strumento urbanistico comunale alle previsioni dello stesso; specificatamente per quanto disposto all'art. 33 delle presenti norme, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, punto 2 lettera b), gli strumenti urbanistici attuativi previsti dal presente

piano di area possono essere adottati ed approvati dal Comune anche in assenza o precedentemente alle previste varianti di recepimento.

In particolare, dall'entrata in vigore del piano di area, il Comune attua le direttive del piano di area e ne recepisce le prescrizioni e i vincoli.

L'adeguamento dello strumento urbanistico comunale al piano di area può avvenire, oltrechè con un'unica variante generale, anche con più varianti parziali, le quali devono comunque riguardare singole tematiche o settori o ambiti territoriali omogenei.

In sede di adeguamento il Comune può verificare la congruenza delle perimetrazioni delle aree disciplinate dal piano di area e motivatamente rettificarle.

Dall'adozione del piano di area, per gli edifici censiti nel Prontuario tipologico, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, si applicano le disposizioni ivi contenute.

Dall'adozione del piano di area e fino alla sua entrata in vigore e comunque non oltre cinque anni dalla data dell'adozione, per le prescrizioni e vincoli di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 delle presenti norme, il Sindaco del Comune di Auronzo è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia.

La Provincia e il Comune prevedono apposite misure ad integrazione delle norme regolamentari dei rispettivi ordinamenti, dirette a favorire l'osservanza delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nelle presenti norme e volte a reprimere eventuali violazioni.

Le eventuali disposizioni più restrittive contenute nello strumento urbanistico vigente del Comune possono essere mantenute in sede di adeguamento al presente piano.

Art. 41 Rinvio alla normativa regionale

Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti norme, si applicano le disposizioni della legislazione urbanistica della Regione Veneto ed in particolare della L.R. 27.06.85, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè le direttive, prescrizioni e vincoli contenuti nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Il Piano Territoriale Provinciale integra gli elaborati grafici e normativi del presente piano per i contenuti richiamati dall'art. 7 della L.R. 27.06.85, n. 61 e non disciplinati nel presente piano.

Art. 42 Contenuti prevalenti

Nel caso di contrasto tra le Norme di Attuazione e gli Elaborati grafici prevalgono le Norme di Attuazione.

Nel caso di contrasto tra le Norme di Attuazione e la Relazione prevalgono le Norme di Attuazione.

Nel caso di contrasto tra Elaborati grafici e Relazione prevalgono gli Elaborati grafici.

Nel caso di contrasto tra Elaborati grafici prevalgono gli Elaborati grafici a scala di maggior dettaglio.

Art. 43 Ricognizione dei vincoli esistenti

Il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, individua l'esatta delimitazione topografica dei vincoli di cui alla legge 1.06.39, n. 1089, alla legge 29.06.39, n. 1497 e alla legge 8.08.85, n. 431, che insistono sul territorio.

Art. 44 Beni Demaniali e Patrimoniali dello Stato - Intese

L'esecuzione di opere pubbliche di interesse statale è da realizzarsi dagli Enti e Società istituzionalmente competenti nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del D.P.R. n. 616/77 e successive modificazioni, nonchè delle disposizioni di cui all'articolo 49 delle norme di attuazione del P.T.R.C..

Le attività minerarie di interesse statale, regolate dal R.D. 29.07.27, n. 1443, dovranno svolgersi secondo le modalità stabilite all'articolo 17 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Le attività inerenti gli scopi istituzionali relativi all'Autorità di Bacino Alto - Adriatico sono consentite purché rispondenti ai criteri riportati nel Titolo VI "Norme transitorie e finali" del P.T.R.C. e nel presente piano di area.

Resta obbligatorio il parere del Comitato Misto Paritetico, di cui alla legge 24.12.76, n. 898 per tutte le problematiche, qualora esistenti, concernenti le attività e le opere di difesa nazionale.

Ove se ne ravvisi la necessità il Presidente della Giunta Regionale su motivata richiesta, sentita la Commissione tecnica competente, può autorizzare deroghe alle indicazioni stabilite dalle presenti norme o agli elaborati grafici.

In particolare, per quanto attiene alla Difesa, sono consentiti:

a) nelle aree che le FF.AA. hanno in uso a qualsiasi titolo, gli interventi e le attività necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
b) nelle aree all'uopo individuate dal Comitato Misto Paritetico della Regione Veneto, costituito ai sensi dell'art. 3 della legge 24.12.76, n. 898 lo svolgimento delle esercitazioni periodicamente concordate dal Comitato;
c) ogni altra attività consentita dalla legge. In ogni caso è consentita l'installazione di apparecchiature di misura e controllo anche da parte degli enti concessionari.

Per quanto non direttamente previsto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 37 e 49 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Art. 45 Interventi Programma Regionale Leader II

Gli interventi di ripristino ambientale della torbiera-zona umida posta a nord del lago di Misurina e il trasferimento del campeggio ivi collocato, come previsti ai sensi dell'art. 33, Comparto C5, lettera A) punto 1) e 2) e dell'art. 27 comma 4; gli interventi di sistemazione delle sponde del lago di Misurina e di realizzazione della passeggiata pensile e della balconata sul lago, come previsti ai sensi dell'art. 33 commi 10 e 11; gli interventi di salvaguardia, mantenimento e ripristino delle diverse componenti ambientali costituenti il larice-cembreto di Misurina come previsti ai sensi dell'art. 19 comma 2, rientranti nel Programma Regionale Leader II sono immediatamente realizzabili.

Art. 46 Accordi di programma

Le opere, gli interventi e i programmi di intervento, individuati nel presente piano, che richiedano l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, o eventualmente, ove necessario, di questi con soggetti privati, sono definiti e realizzati anche avvalendosi dell'accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.06.90, n.142.

Art. 47 Sicurezza delle opere, stabilità dei terreni

Allo scopo di assicurare la sicurezza e la funzionalità del complesso opere-terreni e in generale la stabilità del territorio sul quale si inducono sollecitazioni e deformazioni, ogni intervento di opere pubbliche e private, fatti salvi quelli sugli edifici esistenti, deve essere preceduto da puntuali verifiche geologiche e geotecniche a norma del D.M. 11 marzo 1988.

Elenco degli ambiti di rilevante valenza floristica (Allegato A)

	località	nome scientifico	nome volgare
1.	Somadida	Cypripedium calceolus	Scarpetta di Venere
2.	Valle Campedelle	Rhododendron hirsotum	Rododendro
3.	Maraia	Campanula barbata	Campanula
4.	Le Saline	Rhododendron ferrugineum	Rododendro (F.lla Maraia)
5.	Grave di Pogotta	Gymnadenia conopsea	Manina rosea
6.	Federa Vecchia	Cirsium heterophyllum	Cardo
7.	Pralongo	Trollius europaeus	Botton d'oro
8.	Stabiziane	Lilium bulbiferum	Giglio rosso
9.	Rimbianco	Gentiana ciliata	Genzianella
10	Val Popena	Rhodothamnus chamaecistus	Rododendro nano
11.	Lago Antorno	Pinguicola alpina	Pinguicola
12.	Misurina	Viola biflora	Viola gialla
13.	Longeres	Papaver rhaeticum	Papavero giallo
14.	Gravasecca	Dryas octopetala	Driade
15.	Cadini di Misurina	Silene acaulis	Silene

Descrizione delle piste e dei percorsi naturalistici - Interventi (Allegato B)

Il presente Allegato B si riferisce ai sistemi di accessibilità e percorribilità del territorio oggetto del piano di area, legati ad attività ricreativo-culturali e naturalistico-sportive.

Vengono individuate quattro tipologie di percorsi:

- **A.** Piste forestali di fondovalle per percorsi pedonali, ciclabili e per equiturismo, indicate con la lettera "A" nella tavola 3 e distinte in principali e secondarie, che costituiscono l'ossatura portante della struttura viaria del piano di area, in quanto facilmente accessibili a tutti i sistemi di mobilità non meccanizzata (pedonale, ciclabile ed equitabile) ed alla quale tutti i percorsi ed attività fanno riferimento. Costituiscono collegamento non meccanizzato, alternativo alla pericolosa viabilità della SS n.48 delle Dolomiti, del centro urbano di Auronzo con tutte le aree comprese nella val d'Ansiei, con il centro di Misurina fino ai limiti del territorio comunale in località Carbonin.

- **B.** Piste forestali di media quota a fondo naturale per percorsi pedonali, ciclabili e per equiturismo, indicate con la lettera "B" nella tavola 3 e distinte in principali e secondarie, che sono percorribili da utenze specializzate in quanto si sviluppano in quota e sono più impegnative di quelle precedenti, ma comunque percorribili da pedoni, da cavalieri e da cicloturisti. Interessano prevalentemente la zona dei Cadini di Misurina e delle Tre Cime di Lavaredo.

- **C.** Sentieri e vie attrezzate da valle in quota, indicate con la lettera "C" nella tavola 3 e distinte in principali e secondarie, che costituiscono il sistema dei sentieri montani di media ed alta quota e delle vie ferrate, indirizzate ad una utenza specializzata e dotata di particolare attrezzatura di sicurezza per le escursioni in alta montagna (corde di sicurezza, moschettoni, viveri, abiti ed attrezzature di emergenza a seguito). Comprendono l'itinerario di alta quota delle Marmarole - Sorapis - Tre Croci - Val Fonda fino ai limiti del territorio comunale verso la località Carbonin.

- **D.** Percorsi alpinistici e vie attrezzate indicati con la lettera "D" nella tavola 3, che costituiscono un sistema di sentieri montani e vie attrezzate analoghi a quelli descritti al punto precedente.
  Interessano la zona dei Cadini fino alle Tre Cime di Lavaredo collegandosi, fuori zona del piano d'area, con la "Strada degli alpini" che, dalla Croda dei Toni (o Cima Dodici), conduce al Passo della Sentinella e, scendendo per il "Valon Popera", nel territorio del Comune di Padola (Comelico Superiore) in località Valgrande.

- **E.** Percorsi alpinistici di interconnessione indicati con la lettera E nella tavola 3, che costituiscono una rete di collegamenti secondari. Interessano prevalentemente la zona dei Cadini - Tre Cime - Croda Dei Toni.

A. Piste forestali di fondovalle per percorsi pedonali, ciclabili e per equiturismo

Il collegamento tra il centro urbano di Auronzo e la zona del lago di Misurina, attualmente costituito dalla SS 48 e 48 bis delle Dolomiti, limita il sistema di accessibilità dell'area a pedoni, ciclisti ed equituristi, date le oggettive condizioni di disagio e pericolosità della viabilità esistente.

La valenza ambientale e la natura orografica della val d'Ansiei permettono di ospitare un'ampia serie di attività escursionistiche e sportive per le quali è necessaria una viabilità con particolari caratteristiche di sicurezza.
La viabilità proposta nel presente piano di area completa i percorsi silvo-pastorali esistenti con nuovi tracciati per realizzare un collegamento tra il centro urbano di Auronzo ed il bivio di Carbonin, ove si innesta nella sede della vecchia linea ferroviaria a scartamento ridotto collegante Cortina con Dobbiaco.
E' previsto un tracciato ciclo-pedonale che colleghi il centro urbano del Comune di Auronzo con l'ambito oggetto del piano di area (A01), secondo un tracciato che in linea di massima, segua prima le sponde a Nord del lago di Auronzo, proseguendo con piccole variazioni in fregio al corso del torrente Ansiei fino ad affiancarsi al tracciato della SS48 verso la località "Argentiera" (A02), proseguendo, tramite l'esecuzione di semplici lavori di adeguamento del fondo e di qualche opera d'arte eventualmente richiesta nella viabilità silvo-pastorale esistente, per Pralongo (A03), Soccento(A04)-(A05), Somadida (A06)-(A07). Nell'attraversamento di quest'ultima zona, devono essere utilizzate esclusivamente tecniche proprie della ingegneria naturalistica, come riportate nel Manuale di Ingegneria Naturalistica di cui all'art. 2 lett. e), nel rispetto del regime dei suoli facenti parte della riserva forestale.
Il percorso prosegue esternamente all'area oggetto del piano di area utilizzando la viabilità esistente, attraversa la Valbona (A08-A09-A10), affiancando il torrente Rudavoi e proseguendo in destra orografica del torrente Ansiei, fino all'incrocio con la strada statale a quota 1585 mslm nei pressi del bivio di Dogana Vecchia (A011), interessando nuovamente l'area oggetto del presente piano.
In tale posizione è previsto il completamento della viabilità per consentire l'attraversamento della SS n. 48, con sottopassaggio, del torrente Ansiei con ponte in legno di modeste dimensioni, e la realizzazione di un tratto di percorso fino al congiungimento con la viabilità silvo-pastorale esistente nel Lariceto di Misurina, attraverso semplici opere di adeguamento del fondo e del tracciato.
In particolare, il tracciato di questo ultimo tratto viario deve prevedere degli innesti con il campeggio (A012) e, più a monte, con i parcheggi e la fermata del treno ubicati nei pressi del complesso Pio XII (A014). Il tracciato prosegue utilizzando la strada esistente a mezzacosta lungolago Misurina, che va sistemata attraverso lavori di adeguamento della sezione e di ricomposizione del fondo viario con tecniche di ingegneria naturalistica; all'estremo nord del lago il percorso si innesta nel tratto di strada esistente, per il quale è prevista la sostituzione con un ponte passerella pedonale (A015) e prosegue, affiancando la SS n. 48 bis in direzione Carbonin, fino a giungere in corrispondenza del ponte del Paludetto (A017). Da questo punto si prevede il proseguimento fino a intersecare il Rio di Valfonda (A018), mediante un tracciato che deve essere realizzato con particolare attenzione data la complessità orografica dei terreni e delle linee viarie esistenti da integrare.
Dal Rio di Valfonda la viabilità si innesta con quella di fondovalle esistente e con il vicino tracciato della ex linea ferroviaria Dobbiaco - Cortina.
Il tracciato sopradescritto ha anche funzione di collegamento diretto delle località comprese nella Valle d'Ansiei con Misurina e la Valle di Landro ed offre la possibilità di fruire dei seguenti percorsi alternativi:
- il percorso da realizzare in sinistra orografica dell'Ansiei con origine in prossimità della "Casa Alpina S. Domenico Savio" (A04- A001), che prosegue in fregio alla SS n. 48 bis fino alle zone di Tornede (A002), Stabiziane (A004) e Palus.S.Marco (A003), passando a fianco della prevista area a campeggio, per poi proseguire nella zona dei boschi di Collalto ricongiungendosi con la SS n. 48 bis in corrispondenza della località "Agarossa" (Acquerosse) (A006). In tale località i collegamenti, le sistemazioni e gli innesti tra le diverse viabilità devono attuarsi nel rispetto della valenza ambientale e paesaggistica del luogo in considerazione della presenza di sorgenti e del Torrente Ansiei;

- il percorso esistente sui prati e nel bosco di Valbona (A08-A016);
- il percorso esistente che risale la Val Bona fino al Passo Tre Croci (A010-A09-A0014-A0015-C08), indicato anche se esterno al Piano di Area in quanto integrato al sistema dei percorsi definito, ai fini del collegamento con la Valfonda;
- il percorso da realizzare a completamento alla viabilità pedonale nel versante Ovest della valle di Misurina (A0010, A0011, A0016).

B. Piste forestali di media quota a fondo naturale per percorsi pedonali, ciclabili e per equiturismo.

Tali percorsi si snodano in posizione baricentrica rispetto all'ambito interessato dal piano di area, costituendo la via primaria di attraversamento della zona, e sono dotati di tutti gli accorgimenti necessari a consentire la percorribilità pedonale, ciclabile e in alcuni tratti equituristica.
Il percorso principale si sviluppa attraverso la Val Marzon e la Val d'Onge fino a forcella Maraia (A01-B01-B02-B03), per poi proseguire in mezzacosta fino al rifugio Col De Varda che sovrasta ad est il lago di Misurina, innestandosi sulla strada esistente per le Tre Cime di Lavaredo (B04-B05-B06-B07-B08-B09-B010-B011-B012); da qui il percorso prosegue ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo, alternativamente valicando la forcella di Lavaredo fino al Lago di Landro (Viabilità ciclabile Dobbiaco-Cortina), attraversando la Valle di Rinbòn e la alta Valle della Rienza.
Con il Parco delle Dolomiti di Sesto può essere concordata la viabilità principale ciclabile ed equituristica da sviluppare secondo le seguenti direttrici:
1. Val Rinbòn, Rienza Alta, Landro;
2. Forcella Toblin, Altensteintal, Fischleintal, Moso;
3. Piani di Cengia, Passo Fiscalino, Comici, Fischleintal, Moso;
Il percorso sopradescritto, già fruibile all'uso pedonale, deve essere adeguato con lavori di ammodernamento e manutenzione del fondo all'uso equituristico e ciclabile nel tratto compreso tra B02 e B05.
Il tratto di percorso B06-B07 attraversa un ambito a valore vegetazionale e paesaggistico elevato per cui i lavori di manutenzione devono essere eseguiti con tecniche di ingegneria forestale, come riportate nel Manuale Tecnico di Ingegneria Naturalistica.
Dal nodo B013, il percorso deve essere opportunamente sistemato per consentire l'uso ciclabile ed equitabile attraverso lavori di manutenzione del fondo ed alcune opere di sostegno.
Un percorso più impegnativo consente di valicare la Forcella di Lavaredo, proseguire attraverso i piani di Cengia fino a valicare il Passo Fiscalino nelle vicinanze del Rifugio Cengia e scendere con un percorso piuttosto impegnativo per un uso ciclabile, ma semplice per i pedoni, in Val Fiscalina fino a Moso (B013-B014-B015).
I percorsi secondari sottoelencati, indicati con la lettera "B", funzionano come collegamento con altre linee viarie, onde offrire a parità di impegno, la scelta tra diverse lunghezze di percorrenza possibili:
1. B04-B005-B004-B003-B002-A02, costituisce il collegamento di Forcella Maraia con Col de Ladiere e la Val d'Ansiei in corrispondenza di Somprade; per tale tratto sono necessari lavori di riattamento del sentiero per consentire l'uso cicloturistico ed equituristico;
2. B04-B005-B004-B003-A004 costituisce il collegamento del nodo B04 con Casera Maraia e la zona di Stabiziane; per tale tratto sono necessari lavori di riattamento del sentiero per consentirne l'uso equituristico, oltre al tracciamento ed alla individuazione del sentiero nelle vicinanze di Malga Maraia, dove non esiste un collegamento con la viabilità descritta. Il percorso può essere ciclabile in discesa, attraverso la sistemazione del fondo del sentiero;

3. B04-B005-B004-B006-A006 costituisce il percorso più semplice di collegamento della Malga Maraia con la val d'Ansiei in corrispondenza di Federavecchia;
4. B04-B005-A013 costituisce il percorso di ricongiunzione alla viabilità indicata con la lettera "A", in corrispondenza del campeggio a sud del lago di Misurina;
5. B007-B008 costituisce il percorso che conduce al Rifugio Bosi sul Monte Piana; sulla viabilità esistente è vietato il transito agli autoveicoli ed è consentito raggiungere il rifugio solo attraverso bus navetta a chiamata e comunque a piedi, in bicicletta o a cavallo;
6. B010-Val de Rinbianco fino alla Alta Valle della Rienza, costituisce il collegamento alla Val di Landro alternativo a quello principale che prevede il superamento del valico della Forcella Lavaredo; le pendenze esistenti sono agevoli, ma sono necessari lavori di sistemazione del fondo viario.

C. Sentieri e vie attrezzate da valle in quota.

Tali percorsi sono percorribili solo da alpinisti esperti, dotati di attrezzature, mezzi e preparazione che permettano la percorrenza in roccia.
Il percorso C01-C02-C03-C04-C05-C06-C07-C08-A018 partendo dalla Val Da Rin (C01), si inerpica fino alla Forcella Froppa (C03, quota 2800mslm) proseguendo in discesa sui lastroni delle Marmarole fino al Bivacco Tiziano (C04, quota 2250mslm), dal quale si ha la possibilità di scendere fino a raggiungere la Viabilità indicata con la lettera "A" nel Bosco di Soccento (A05), o di proseguire sulla Strada Sanmarchi superando quota 2600 mslm prima di raggiungere il Bivacco Musatti (C05); da qui si diparte altra via di collegamento con la viabilità indicata con la lettera "A" al nodo "A06", sito nella foresta di Somadida. Dopo il Bivacco Musatti l'Alta Via prosegue, superando Forcella di Croda Rotta e Forcella Vanedel, in direzione di Val Grande, gira attorno al Corno del Doge con una via ferrata per raggiungere la valle di S. Vito, dall'apice della quale è possibile il ritorno a valle sul nodo "A008" nella alta foresta di Somadida. Proseguendo nella via descritta, è possibile raggiungere il Bivacco Comici e da questo proseguire attraverso una impegnativa via ferrata fino al nevaio del Sorapis ed al Rifugio Vandelli; da qui è ancora possibile tornare, attraverso un facile sentiero, fino a Val Bona in corrispondenza del nodo A0016 o proseguire nell'ultimo tratto di alta via che porta fino al Passo Tre Croci (spartiacque Boite-Ansiei).
Dal Passo Tre Croci (C08) si abbandona il Gruppo Marmarole-Sorapis per salire al Passo del Cristallo (quota 2800 mslm), e poi scendere nella Val Fonda fino al termine di questo lungo e complesso attraversamento in alta quota.
Dal Passo Tre Croci si dipartono dei percorsi meno impegnativi, attraverso il valico della Forcella del Popena e la discesa lungo la Val Popena (C09-C010-A017) fino alla Casera Mosca o che permettono di proseguire verso Busa di Biscione fino a raggiungere il Lago di Misurina (C09-C00-A0011).
Per il carattere impegnativo del sentiero sopra descritto, che ha lunghi tratti attrezzati con vie ferrate, sono necessari continui lavori ed opere di manutenzione, aggiornamento e verifica della sicurezza delle installazioni protettive (chiodi, funi di acciaio, scale, percorribilità del fondo), e deve essere predisposta opportuna segnaletica atta a indicare le vie e fornire informazioni sui luoghi che si attraversano.

D. Percorsi alpinistici e vie attrezzate.

Sono percorsi con le stesse caratteristiche fisiche dei tracciati descritti al punto precedente:
- il percorso B05-D01-D02-D03-D04 costituisce il sentiero detto "Bonacossa" che porta, attraverso una via ferrata impegnativa, dal Rifugio Col De Varda fino a

Forcella Longeres, attraversando il cuore dei Cadini di Misurina (Torre del Diavolo, Passo dei Tocci, Cadino di Rimbianco);

- la via D01-D001-D02 consente un ulteriore attraversamento nel cuore dei Cadini; sono necessari continui lavori ed opere di manutenzione, aggiornamento e verifica della sicurezza delle installazioni protettive (chiodi, funi di acciaio, scale, percorribilità del fondo), e deve essere predisposta opportuna segnaletica atta a indicare le vie e fornire informazioni sui luoghi che si attraversano;
- la via ferrata Merlone fino alla cima Cadin Nord Est deve essere messa in sicurezza per la sua pericolosità.

E. Percorsi alpinistici di interconnessione.

Sono dei sentieri pedonali di media-alta difficoltà che funzionano come vie di collegamento tra i percorsi descritti nei punti precedenti. Sono necessari costanti interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare buone condizioni di efficienza ed idonea dotazione di segnaletica atta a fornire informazioni sui percorsi e le zone attraversate.

Elenco delle malghe, casere, rifugi, bivacchi e ricoveri (Allegato C)

1) Rifugio Auronzo
2) Rifugio Lavaredo
3) Rifugio Pian Di Cengia
4) Rifugio Fonda Savio
5) Rifugio Città di Carpi
6) Rifugio Col Di Varda
7) Cason De La Crosera
8) Rifugio Popena
9) Rifugio A. Bosi
10) Rifugio Lorenzi
11) Cason Cengia Bassa
12) Ricovero Carducci
13) Ricovero Tiziano
14) Bivacco Musatti
15) Bivacco E. Comici
16) Casera Bombassei
17) Casera Maraia
18) Casera Misurina
19) Casera Rinbianco
20) Malga Popena
21) Cason dei Cavai
22) Cason de Rusiana
23) Cason de Val d'Onge
24) Cason de Val Fonda
25) Cason Prati di Setta
26) Cason de Chiarse

Abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco (Allegato D)

RECINZIONI

A) Spaccato d'assi o di legno a spacco

Tipologia
E' costituito da stanghe o legname spaccato, bloccate orizzontalmente da una coppia di pali a sezione tonda conficcati nel terreno.
Il fissaggio si attua con anelli ad intreccio di abete rosso o di salice ma anche con legni ad incastro.
L'altezza dello steccato varia da metri 1.00 a 1.40.

B) Steccato a parti mobili

Tipologia
E' uno steccato amovibile costituito da pali e/o stecche di abete o larice lavorati a forcella per una lunghezza di metri da un minimo di 1.50 ad un massimo di 3.00 su montanti orizzontali a sezione tonda o spaccata, adagiati liberamente sul terreno e fissati a questo con puntoni collocati nella parte estrema dello steccato.
L'altezza varia da metri 1.20 a 1.40.

C) Scorzata a lance

Tipologia
Assi in larice, piallati su due parti, della larghezza di 20-30 cm., fissati ad una distanza di circa 4-6 cm. l'un l'altro, su uno o due montanti orizzontali.
La punta delle assicelle può essere lanciforme.
Le assi possono essere o conficcate nel terreno; in questo caso la parte interrata è annerita nel fuoco, o sollevate da questo di 10 cm.
Le assicelle sono legate ai montanti orizzontali con chiodatura e/o con rami di abete rosso o salice; i montanti orizzontali possono essere ricavati da cime di abete o larice piallate sulla mascella di appoggio.
I puntoni verticali, a sezione di tronco di larice spaccato, sono fissati nel terreno per 30-50 centimetri e terminano all'altezza del montante orizzontale più alto che sostengono ad incastro e ad inchiodatura, quest'ultima realizzata anche a mezzo di cuneo ligneo con foro a trivella sul montante e sul puntone verticale.
L'altezza può raggiungere i 2 metri.

D) Palizzata orizzontale a più montanti

Tipologia
E' uno steccato realizzato con stanghe o pali orizzontali, fissati a puntoni verticali singoli o doppi di sezione diversa.
Con quest'ultimo sistema il puntone interno può essere ricavato da un ramo secondario di larice o di pino e serve come "asta di mascella" tra il palo orizzontale o le stanghe e il puntone di sezione maggiore.

I pali orizzontali possono essere posati su asticelle di legno e legacci in ramo di pino o salice.

E) Scorzati o steccati inchiodati

Tipologia 1
Gli scorzi o gli assi di larice o pino sono inchiodati su montanti verticali a sezione spaccata o tonda.
Gli scorzi orizzontali sono posti alla distanza di 40-60 cm.; l'altezza complessiva del recinto può variare da metri 120 a 180.

Tipologia 2
A due assi orizzontali vengono fissate obliquamente delle asticelle in legno di larice alla distanza di 5-8 cm. l'una dall'altra; l'inclinazione è ad angolo regolare, generalmente di 45°.
I montanti verticali sono a sezione tonda.

Tipologia 3
A due assi orizzontali vengono fissate delle asticelle in legno di larice verticale, alla distanza di 5-8 cm. l'una dall'altra.
La testa delle asticelle lignee è di solito in parallelo con il profilo del terreno vegetale.

TETTI A SCANDOLE LIGNEE

Le scandole sono ricavate dal larice con un alto grado di maturità, cresciuto nelle conche o valli e tagliato possibilmente nel periodo di riposo vegetativo (tra novembre e gennaio).
Le scandole sono ricavate spaccate a cuneo di spessore 15-30 mm.
Le scandole devono essere stipate all'aperto in maniera orizzontale e posizionate su un graticcio collocato a 50 - 70 cm. dal terreno vegetale.

Tipologia
Le scandole vengono posate a sormonto su listelli piallati.
La lunghezza delle scandole può essere di 70 - 80 cm. per edifici ad uso residenziale, mentre per fienili o stalle la lunghezza della scandola può variare da 2 a 4 ml.
Per gli edifici pubblici, chiese e oratori si usa la scandola corta pari a 35 - 40 cm.
Nelle zone ventose e di forte innevamento le scandole vengono "chiuse" con listoni a sezione tonda in legno poggiati sulla superficie della copertura in posizione parallela al colmo del tetto, eventualmente caricati con sassi e massi lapidei.
Per consentire la circolazione d'aria utile alla ventilazione delle scandole è opportuno creare una intercapedine di 6-10 cm. tra il tavolato sottostante e gli strati di scandole ancorate al listello orizzontale.

MURI A SECCO

I muri a secco sono utilizzati per delimitare sentieri, confini o per sostegno di terrazzamenti coltivati.

Tipologia
I muri a secco sono costituiti da blocchi lapidei e pietrame con la superficie esterna in vista mediamente inclinata verso monte di 10-20°.

Negli interstizi o nelle parti sommitali o di zoccolo si possono collocare specie floro - arbustive autoctone.

CAVALLETTI LIGNEI E TETTOIE PER ESSICAZIONE

I cavalletti lignei per essicazione sono strutture utilizzate per la essicazione del fieno.

Tipologia
Montanti verticali in larice a sezione tonda, spaccata o squadrettata sono infissi nel terreno vegetale; le aste a più livelli orizzontali lignee corrono in parallelo tra loro a distanza variabile da 40-60 cm. fissate ad incastro ai montanti.
L'eventuale copertura è a due falde con tettuccio ligneo.
L'orientamento dei cavalletti è posizionato in parallelo alla direzione dei venti dominanti.

Elenco delle cascate perenni e saltuarie (Allegato E)

1. Gruppo del Sorapiss - Cascata del Banco su affluente in sx orografica della Valle di San Vito a quota 1280 circa.

2. Gruppo delle Marmarole - Cascata di Val del Fogo influente di destra orografica della Valle di San Vito a quota 2000 circa.

3. Gruppo delle Marmarole - Cascata del Cadin del Doge in Val Grande, influente della Valle di San Vito a quota 1550 circa.

4. Gruppo delle Marmarole - Cascata intermittente del Salto del Vallon dei Camosci influente di sx orografica della Valle Pian De Sera, a quota 1700 circa.

5. Gruppo delle Marmarole - Cascata delle Crode Alte di Somprade, derivante da un vallone in dx orografica del Torrente Ansiei a quota 1260 circa.

6. Gruppo dei Cadini di Misurina - Cascatella di Palus San Marco, ramo in sx orografica del Rio Albio a quota 1180 circa.

7. Gruppo del Cristallo - Cascata del Primo Ghiacciaio, in Val Fonda a quota 1444 m.

8. Gruppo del Cristallo - Cascata intermittente del Cristallino, in Val Fonda a quota 1650 circa.

9. Gruppo del Cristallo - Cascata del Rio Popena, nella valle omonima a quota 2000 circa.